

LAVORO	LAVORO	LAVORO	LAVORO	LAVORO	LAVORO
CONFINDUSTRIA Trattamenti di cassa integrazione guadagni, periodi non superiori a dodici mesi decorrenti dal mese di gennaio 2020, in deroga alla normativa vigente	CONFESERCENTI estensione del FIS "speciale Covid-19" di cui all'art. 13 del D.L. n. 9/2020	CONFETRA moratoria dei CCNL in scadenza nel periodo della emergenza Covid-19;	ALLEANZA COOPERATIVE Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale semplificazione del funzionamento dell'istituto di cui all'articolo 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), introducendo la possibilità, per le aziende multisito, di presentare un'unica domanda a livello nazionale; nonché rimuovere le incertezze riguardanti i lavoratori assunti in data successiva al 23 febbraio 2020.	UIL Il Decreto Legge ha stabilito nella parte che riguarda gli ammortizzatori sociali, la possibilità di beneficiarne solo a quelle lavoratrici e lavoratori in forza al 23 febbraio 2020. Su tale aspetto chiediamo che si possa modificare tale data prevedendone la posticipazione al 22 marzo 2020, in modo da far rientrare nell'ammortizzatore sociale anche chi è stato assunto, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dopo il 23 febbraio	UGL 1. All'articolo 19, prevedere la possibilità che il datore di lavoro possa chiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps dell'integrazione salariale ordinaria o dell'assegno ordinario, così come previsto all'articolo 22 per la cassa integrazione in deroga. 2 Agli articoli 19 e 22, prevedere che, vista la straordinarietà degli eventi, nel caso di erogazione diretta da parte dell'Inps, essa avvenga entro e non oltre i quindici giorni dal ricevimento dalla domanda di accesso da parte del datore di lavoro o per il tramite delle regioni e delle province autonome, nel caso di cassa in deroga.
estendere a tutto il territorio nazionale le domande di CIGO e di CIG in deroga per la causale "emergenza Coronavirus" , con le medesime semplificazioni introdotte dal DL n. 9/2020	Pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS	Bonus contributivo per le aziende di logistica , spedizione, trasporto :Alle imprese del Settore logistica, spedizione, trasporto che, pur colpiti dall'emergenza Coronavirus, mantengono fino al 31 dicembre 2021 almeno l'80% dei livelli occupazionali in forza alla data dell'1 febbraio 2020, intendendo per tali i lavoratori non in prova a tempo indeterminato ed esclusi gli apprendisti, è riconosciuto per lo stesso periodo di cui sopra l'esonero dal versamento del 40 per cento dei contributi previdenziali per la copertura IVS a carico degli stessi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	semplificazione della procedura onde evitare la presentazione di tante domande quante sono le sedi dell'impresa. Ma occorrerà altresì precisare in maniera inequivoca che tale strumento spetta anche ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente2, determinata con un criterio altrettanto chiaro riferito alla media delle giornate lavorate negli ultimi dodici mesi.	prevedere un blocco fino al 16 maggio 2020 dei licenziamenti per giustificati motivi oggettivi, misura chiesta unitariamente da Uil, Cgil e Cisl, lo riteniamo fatto importante ma non sufficiente Sarebbe più opportuno prevederne un lasso di tempo più lungo, intervenendo all'occorrenza con ammortizzatori sociali che consentano il mantenimento occupazionale in attesa della rimessa in moto del sistema produttivo	3.All'articolo 28, esplicitare che anche gli agenti di commercio e promotori finanziari accedono al bonus di 600 euro per il mese di marzo. 4.Agli articoli 27 e 28, prevedere che, in caso di professionisti e lavoratori autonomi iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il bonus di 600 euro è riconosciuto dalle stesse, previa verifica con il ministero dell'economia e con l'Inps
semplificare la sovrapposizione tra trattamenti di CIGO e di CIGS	Deroga all'anzianità		rendere compatibili gli istituti con le reali esigenze del personale – si badi – non solo delle strutture sanitarie, ma degli operatori della filiera sanitaria nel suo complesso (pulizie, ristorazione, manutenzione gestioni rifiuti anche pericolosi);	Ribadiamo la necessità che vada superata la previsione che all'articolo 7 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 prescrive che gli operatori sanitari esposti a pazienti positivi a COVID-19 non siano posti in quarantena, salvo comparsa di sintomaticità manifesta o di positività accertata. Queste disposizioni con ogni chiara evidenza rischiano di diffondere il contagio nelle strutture ospedaliere, e ora anche in quelle connesse, e al di fuori delle stesse, nelle case di lavoratori instancabili che vanno protetti e non esposti irresponsabilmente, loro malgrado, al rischio di ammalarsi e soprattutto diffondere ai loro cari il virus. Già, ad oggi, i dati fanno evincere come il numero di operatori medici contagiati sia estremamente superiore rispetto a quella che è stata la situazione cinese. Questo deve far riflettere sull'urgenza di correggere subito la tendenza	All'articolo 25, comma 3, specificare che il bonus maggiorato a mille euro per i servizi di baby-sitting spetta anche al personale della polizia locale.
estendere a tutte le imprese, con le stesse modalità richiamate per i versamenti tributari, la sospensione di adempimenti e versamenti di contributi e premi assicurativi	Neutralizzazione dei periodi		in punto di riconoscimento della malattia per la quarantena e la permanenza domiciliare (art. 26), riteniamo che tra gli oneri (a carico del datore del lavoro, ma posti) a carico dello Stato debbano essere inclusi i costi sostenuti dai soggetti che erogano direttamente la copertura ai loro lavoratori e non tramite INPS (es. impiegati agricoli, impiegati banche, etc.), nonché le integrazioni salariali di malattia che i CCNL prevedono a carico dell'azienda in aggiunta a quanto già riconosciuto dall'INPS		Ammortizzatori - estensione a tutte le attività economiche con almeno un dipendente
chiarire l'obbligo di invio del certificato medico sul Coronavirus anche al datore di lavoro	Deroga alle procedure sindacali		quanto all'articolo 41, non si comprende la necessità di sospendere le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati Amministratori centrali e periferici dell'INPS. Si evidenzia come, in questo periodo di emergenza, consentire che tutte le forme di sostegno al reddito già previste dall'Ordinamento debbano proseguire e coordinarsi con l'Istituto al fine di contrastare il rischio di perdita di reddito e di recessione economica distribuendo l'azione su più strumenti	A tal fine, invitiamo a precisare nel disegno di legge, emendando il decreto, il carattere non facoltativo e derogabile della modalità di lavoro in smart working per tutti quegli addetti non strettamente connessi alla gestione dell'emergenza e a dettagliare puntualmente quali attività debbano essere svolte con obbligo di presenza.	recupero del Contratto di solidarietà, introdotto con la legge 236/93. Il Contratto di Solidarietà di "tipo B" nello specifico prevedeva che le ore non lavorate per crisi venissero corrisposte quanto al 50% dall'INPS mentre il restante 50% attraverso un rimborso da parte del datore di lavoro. È importante evidenziare che l'INPS oltre a farsi carico del 50% della retribuzione, si faceva altresì carico del 100% dei contributi relativi a tutte le ore non lavorate
contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a termine	Deroga alla contribuzione aggiuntiva solidale		in tema di sanificazione, segnatamente delle strutture scolastiche (e quindi con riferimento specifico all'articolo 77), riteniamo che, al fine di garantire un servizio specializzato di sanificazione e contestualmente garantire continuità occupazionale ai 4.000 esuberanti generati dalla recente "internalizzazione dei medesimi servizi", lo stanziamento previsto possa essere rivolto anche all'acquisto di servizi di pulizie.	a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stabilito che, a decorrere dal 5 marzo 2020, per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato il diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato per le cure dei figli di età non superiore ai 12 anni. L'erogazione dell'indennità nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono, tuttavia, a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Ebbene, da parte nostra, seppur la misura mira ad avere la stessa ratio dei congedi straordinari riconosciuti ai lavoratori privati, non comprendiamo perché si persista anche in uno stato di emergenza nazionale a porre distinzioni - col lasciare per l'appunto alle amministrazioni l'indicazione delle forme di fruizione del congedo - tra settore pubblico e privato nel riconoscimento del pari diritto di ogni lavoratore alle cure parentali. Pertanto, chiediamo di armonizzare nel disegno di legge il riconoscimento del citato congedo senza porre alcuna distinzione tra lavoratori pubblici e privati, dato che lo strumento risponde in ugual modo per le due categorie all'esigenza di garantire le cure genitoriali.	
sussidi occasionali	Retroattività alla data di emissione provvedimenti restrittivi				
	Deroga al principio tetto aziendale delle dieci volte				
	Ricomprendere tempi determinati e stagionali				
	Eliminazione termine 30 giorni per l'applicazione riduzione oraria stabilita				

LAVORO CGIL	LAVORO FORUM TERZO SETTORE	LAVORO CONFAP	LAVORO COLDIRETTI	LAVORO CONFAGRICOLTURA	LAVORO CNA
<p>25 marzo art. 19 E' un provvedimento che prova a rispondere a una situazione di straordinaria emergenza, che guarda a una platea ampia/risorsa di lavoratori, apprezzabile per lo sforzo prodotto e che accoglie una serie di richieste che abbiamo avanzato.</p> <p>Un provvedimento che tuttavia, come era del resto prevedibile, non è esente da criticità; alcune risposte risultano parziali o insufficienti.</p> <p>Tra i punti molto positivi segnaliamo che, rispetto a quanto previsto nel primo decreto, si è recuperato il sistema di informazione e consultazione in relazione all'utilizzo di cassa ordinaria e assegno ordinario</p>	<p>attivare la Cassa Integrazione In Deroga che ne renda fruibile l'accesso a tutti i settori colpiti dalla crisi ed esteso a tutti i datori di lavoro (associazioni, imprese sociali, fondazioni etc.) di qualsiasi dimensione e a tutti i lavoratori, con l'eliminazione del vincolo ad usufruire in precedenza delle ferie pregresse perché ciò rischia di essere insostenibile economicamente per chi è già in difficoltà finanziaria);</p>	<p>Art. 19 1. Riteniamo necessario semplificare il testo con il superamento della fase sindacale (Comunicazione, consultazione e esame congiunto) che sui territori rappresenta una significativa difficoltà. In alternativa, proponiamo di eliminare le parole "a quello della comunicazione preventiva".</p> <p>2. La proposta è di cancellare i riferimenti a tutte le aliquote aggiuntive tipiche della CIGO per sostenere le imprese e ridurre al minimo i costi della Cassa e, quindi, annullare tutti i contributi addizionali.</p> <p>3. Vi è una forte richiesta da parte delle imprese che il pagamento sia diretto, vista la carenza di liquidità nascente dalla sospensione (nella maggior parte dei casi totale) dell'attività. Nel testo originale tale possibilità è solo eventuale; chiediamo quindi di precisare che la modalità dovrà invece essere solo quella del pagamento diretto.</p>	<p>- Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 2020 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) devono essere estese all'intero territorio nazionale.</p> <p>2. La proposta è di cancellare i riferimenti a tutte le aliquote aggiuntive tipiche della CIGO per sostenere le imprese e ridurre al minimo i costi della Cassa e, quindi, annullare tutti i contributi addizionali.</p> <p>3. Vi è una forte richiesta da parte delle imprese che il pagamento sia diretto, vista la carenza di liquidità nascente dalla sospensione (nella maggior parte dei casi totale) dell'attività. Nel testo originale tale possibilità è solo eventuale; chiediamo quindi di precisare che la modalità dovrà invece essere solo quella del pagamento diretto.</p>	<p>La previsione della cassa integrazione in deroga rappresenta per le imprese agricole una disposizione essenziale dal momento che gli ordinari strumenti di integrazione salariale non sono applicabili al caso di specie. La cassa integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato (che abbiano lavorato almeno 180 giorni nell'anno) e per gli impiegati agricoli può essere attivata infatti solo in caso di avvertità atmosferiche, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato non è previsto alcun ammortizzatore sociale.</p>	<p>•Rivedere l'intervento della cassa in deroga anche per i datori di lavoro artigiani</p>
<p>art. 20-21 I lavoratori devono essere in forza al 23 febbraio; da ciò se evince che, per chi è stato assunto successivamente, non valgono queste norme di tutela.</p> <p>Un punto questo che risulta problematico in particolare nei cambi di appalto</p>	<p>sospendere i termini di pagamento per tasse e contributi previdenziali ai datori di lavoro;</p>	<p>Art. 20 1.E' opportuno semplificare il IV comma che nulla toglie e nulla aggiunge alla disapplicazione degli art. 24 e 25 del D.Lgs. 148/15.</p> <p>2. Proponiamo altresì una modifica al III comma sulla stessa linea di quanto suggerito al punto 2 dell'art. 19.</p>	<p>- In favore dei lavoratori del settore agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 deve essere riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa. Le suddette giornate per gli operai agricoli a tempo determinato sono computate ai fini del raggiungimento delle soglie minime per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola.</p>	<p>consentire il ricorso al contratto di prestazione occasionale anche oltre i limiti attualmente previsti e di estendere la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale dei familiari anche oltre il terzo e fino al secondo grado di parentela e affinità</p>	<p>•Estendere l'indennità ai lavoratori autonomi</p>
<p>art.22 La mancanza di un accordo tra le OO. SS. e la Regione di riferimento è un punto che deve essere recuperato. E' infatti il capitolo su cui si concentrano le maggiori aspettative e su cui si concentra il grosso delle risorse destinate agli ammortizzatori La mancata copertura del lavoro domestico da alcuna forma di ammortizzatore rappresenta una criticità rilevante soprattutto in una fase in cui, per ragioni di contenimento della diffusione dell'epidemia, strutture pubbliche e private per la cura degli anziani sono chiuse o hanno contingentato rigidamente gli accessi esterni</p>	<p>sospendere le scadenze di pagamento di rate di mutui e prestiti bancari;</p>	<p>Art. 22 Riteniamo che l'ultima parte del comma 1 sia molto fuorviante perché fa riferimento all'accordo aziendale (escludendolo per i datori con meno di 5 dipendenti) pur senza averne sino a quel momento mai trattato. Sarebbe quindi più corretto spostare il riferimento al VI comma (quando si ritiene non applicabile l'esclusione dell'accordo aziendale come nell'art. 19)</p>	<p>- Per fronteggiare la sospensione di attività o la crisi aziendale determinate dal COVID-19, è necessario prevedere anche per le imprese agricole ubicate fuori dai territori delle Regioni e delle Province di cui all'allegato 2 al DPCM del 3 marzo 2020 interventi mirati in materia lavoristica, quali l'uso estensivo della cassa integrazione in deroga rivolta a tutti i datori di lavoro che impiegino lavoratori per i quali non sono già previsti gli ammortizzatori ordinari.</p>	<p>rinviare l'entrata in vigore del nuovo sistema di dichiarazione contributiva mensile all'INPS (UNIEMENS-Posagri), prevista per il 1/04/2020.</p>	<p>agevolare l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro ripristinando il regime di favore per i contratti a tempo determinato, eliminando la causalità, i vincoli di durata e la maggiorazione contributiva in caso di rinnovo</p>
<p>Le norme sul congedo, pur prevedendo differenti fattispecie per l'accesso, sono piuttosto selettive nel momento in cui ne viene vietato l'utilizzo ai nuclei in cui ci sono persone non occupate ma anche destinatari di sostegno al reddito (che non obbligatoriamente sono a zero ore).</p> <p>Va chiarito che l'alternativa nell'accesso alle misure non può che riferirsi a genitori conviventi. Nel decreto viene previsto che le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus baby sitting saranno stabilite dall'INPS. Come Cgil abbiamo richiesto, proprio per l'applicazione delle restrizioni alla mobilità indicate nelle ordinanze, di superare la domanda telematica, con una richiesta dei giorni di congedo direttamente al datore di lavoro, che avrebbe poi conguagliato le giornate indennizzate con l'istituto.</p> <p>Inoltre riteniamo un errore aver posto per questa, come per altre prestazioni, un limite di spesa.</p> <p>Infatti, l'INPS provvederà al monitoraggio delle domande pervenute e qualora emergesse il superamento del limite di 1261,1 milioni per il 2020, rigetterà le domande presentate.</p>	<p>Attivare misure straordinarie per i lavoratori intermittenti dello spettacolo e per quelli di piccole realtà con meno di 6 dipendenti che manifestano bisogni del tutto peculiari in ragione della propria attività;</p>	<p>Art. 39 Riteniamo più corretto inserire il riferimento alla norma specifica sull'invalidità</p>	<p>- Estensione della "Indennità lavoratori autonomi" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 9 del 2020 ai lavoratori autonomi su tutto il territorio nazionale al ricorrere delle condizioni ivi indicate.</p>		
<p>Art. 24 L'incremento delle giornate di permesso è una misura positiva che va valutata relativamente alla chiusura delle strutture e dei servizi di assistenza e che quindi potrebbe non essere sufficiente.</p> <p>Per il personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN. Art. 25 Convalidiamo questa scelta che andava però estesa anche ai lavoratori impiegati in questi settori non titolari di un rapporto di lavoro subordinato diretto (somministrati, collaboratori, ecc).</p> <p>Negativo, anche in questo caso, aver previsto il monitoraggio e la relazione delle domande da parte dell'Inps qualora emergesse il superamento del tetto di 30 milioni.</p>	<p>Equiparazione dei collaboratori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che ricevono compensi sportivi ai lavoratori autonomi di cui all'art. 16 del D.L. 9/20 (con riferimento alla nuova zona arancione di cui al DPCM 08/03/2020). Si tratta di circa 100.000 persone che, con la sospensione delle attività sportive, non sono coperti da nessuna tutela;</p>	<p>Art. 42 Riteniamo opportuno aggiungere un terzo nuovo comma che preveda che "in caso di riconoscimento di infortunio derivante da COVID-19, gli emolumenti e le indennità erogate dall'Inail devono intendersi soddisfatti", precludendo quindi eventuali azioni di danno da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. La richiesta è quindi finalizzata ad evitare l'insorgere di contenziosi nei confronti delle aziende.</p>	<p>- Per i lavoratori autonomi del settore agricolo la "Indennità lavoratori autonomi" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 9 del 2020 deve essere riconosciuta a prescindere dalla dimostrazione della sospensione dell'attività. È, infatti, di difficile se non impossibile attestazione, per un imprenditore agricolo, la sospensione dell'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale.</p>		
<p>Art. 26 Anche in questo caso, gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, provvedono al rigetto della domanda. In considerazione della durata e della entità della emergenza tale norma va superata per garantire l'accesso alla misura. art. 27 e 28 La misura non risulta essere né "equa né" proporzionale. Probabilmente, data la vasta platea di lavoratori potenzialmente coinvolti e la rapidità della genesi dell'intervento, il Governo ha voluto dare un segnale di attenzione generalizzato, segnale che tuttavia risulta essere per molti aspetti poco più che simbolico. Le collaborazioni ad esempio avrebbero dovuto essere coperte dalla deroga, avendo come i lavoratori dipendenti un sostituto di imposta; lo stanziamento per le indennità dei professionisti e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa poi pare esiguo rispetto alle platee. Inadeguata appare anche la tutela individuata in favore dei lavoratori dello spettacolo (Art.38), che seppur costruita in analogia alle norme per i lavoratori stagionali di agricoltura e turismo, non risponde ad una tipologia di lavoro che ha subito un forte danno immediato difficilmente sanabile nell'immediato futuro. Va segnalato come molti di questi operatori risulteranno infatti comunque non garantiti: si tratta di lavoratori intermittenti, in particolare quelli a tempo indeterminato, di figure professionali "sporadiche" a metà fra dipendenti e autonomi, con redditi molto bassi che utilizzano la ritenuta d'acconto e non hanno partita IVA. Non sono previste misure per tutte le categorie di lavoro autonomo occasionale, a partire da quella dei rider, particolarmente esposta anche sul piano delle condizioni di prevenzione e sicurezza.</p>	<p>a fronte dei maggiori disagi subiti dai lavoratori con disabilità, si preveda l'estensione dell'entità dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992, attualmente fissata a 3 giorni mensili o a due ore giornaliere;</p>	<p>Art. 46 Proponiamo una riformulazione del testo al fine di precisare meglio l'ambito di applicazione della sospensione prevista.</p>			
<p>art. 29 e 30 Le richieste avanzate non hanno trovato adeguate risposte (se si esclude la proroga a giugno 2020 per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola) e andranno ben valutati i criteri soggettivi, anche se la platea di destinatari sembra ampia. Anche in questo caso evidenziamo un problema di finanziamento e andrà quanto meno posto un tema di riconoscimento anche ai lavoratori stagionali somministrati e l'estensione ad altre categorie di lavoratori stagionali, escluse in questa fase.</p>		<p>a fronte dei maggiori rischi di esposizione al contagio per i lavoratori con disabilità grave si preveda, eventualmente richiedendo specifica attestazione medica che certifichi la presenza di particolari patologie (solo a titolo di esempio oncologiche, oncoematologiche, con compromissioni respiratorie o cardiologiche), l'estensione – per la durata dell'emergenza - dei congedi retribuiti ex art. 42, comma 5 del d. lgs 151/2001 attualmente riservati ai soli lavoratori che assistano familiari con disabilità.</p>			
<p>art. 32 Molto importante, come da richiesta di Cgil, Cisl e Uil, aver previsto che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.</p>					
<p>art. 33 Chiediamo che sia data la possibilità su tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali, in particolare per la Naspi, di presentare la domanda anche successivamente ma di mantenere la decorrenza dal diritto. Resta pertanto un problema sulla decorrenza effettiva della Naspi e più in generale l'assenza di risposta circa la possibilità di decorrenza anteriore rispetto alla presentazione delle domande.</p>					
<p>Art. 34 Importante come da richiesta di Cgil, Cisl e Uil aver previsto che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.</p> <p>E' necessario prevedere la retroattività della decorrenza delle prestazioni per limitare la mobilità delle persone</p>					
<p>art. 34 Importante come da richiesta di Cgil, Cisl e Uil aver previsto che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.</p> <p>E' necessario prevedere la retroattività della decorrenza delle prestazioni per limitare la mobilità delle persone</p>					
<p>Art. 36 Disposizioni in materia di patronati</p> <p>La possibilità di patronato telematico va limitata al solo periodo dell'emergenza.</p>					

LAVORO CGIL	LAVORO FORUM TERZO SETTORE	LAVORO CONFAPI	LAVORO COLDIRETTI	LAVORO CONFAGRICOLTURA	LAVORO CNA
<p>Art. 37 Positivo è aver previsto che i termini di prescrizione contributiva (articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335), saranno sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e che riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.</p> <p>Positivo all'art. 39 la previsione che i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'Art 3, comma 3 della legge 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare persona con disabilità ai sensi della stessa norma hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, così come viene riconosciuto priorità nell'accoglimento delle richieste ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.</p>					
<p>all'articolo 44 L' insufficienza dei provvedimenti una tantum rivolti a lavoratori autonomi ed occasionali per sostenere il reddito e scongiurare il rischio povertà, si direbbe certificata dallo stesso decreto che introduce un nuovo Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus (art. 43): un Fondo (di 300 milioni) finalizzato a sostenere il reddito di lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori a tempo parziale e sospesi in caso di attività o il rapporto di lavoro a causa della pandemia, con una indennità le cui modalità e criteri di erogazione saranno previsti da apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si specifica che tale indennità è da prevedere in via eccezionale per i professionisti iscritti agli Enti di Diritto privato di previdenza obbligatoria (Cassa). La creazione di un nuovo istituto, come il reddito di ultima istanza, oltre a necessitare di una dotazione finanziaria e di una regolamentazione di ben altra natura, non trova ragioni d'essere in un provvedimento che ha la necessaria ambizione di sostenere nell'immediato il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi. Anche in riferimento a questa previsione, riterranno più utile indirizzare il finanziamento del Fondo a copertura degli istituti già previsti, rimanendo disponibili a ogni discussione su uno strumento di welfare (quale sarebbe il reddito di ultima istanza) che potrebbe rispondere alla sempre più crescente frammentazione del mondo del lavoro. Da segnalare la condivisibile previsione di sospendere per due mesi gli obblighi relativi al Reddito di Cittadinanza (art. 39) di essere nella ragione di essere nella necessità di rendere compatibili le stringenti condizioni del decreto 4/2019 con i decreti relativi al contrasto alla diffusione del Coronavirus e di prevedere fin da ora un riavvio delle procedure ordinarie scagionato (cfr. proroga Napsi a 128 giorni).</p>					
<p>Articolo 46 E' stato una richiesta della nostra organizzazione e consideriamo questo articolo un segnale importantissimo di attenzione ai lavoratori e alle lavoratrici.</p> <p>All'articolo 47 A differenza del successivo Articolo 48, questa norma nulla dice in merito al trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti negli aspetti della fatturazione dei servizi, che quasi certamente saranno resi in forma parziale. Questo genererà situazioni di difficilissima gestione.</p>					
<p>art. 48 Norma dalle intenzioni positive ma dagli esiti confusi.</p> <p>Si tratta di chiarirla rispetto a quanto previsto dall'articolo 47 del presente decreto e dall'articolo 9 del decreto legge 14/2020, che danno tali attività come facoltative per le PA.</p> <p>Corretto prevedere il pagamento durante la sospensione, per evitare crisi ingestibili, sarebbe opportuna una formulazione più chiara circa il fatto che, a fronte del pagamento, sia garantita anche la retribuzione di tutti i lavoratori.</p> <p>La garanzia del pagamento anche in assenza della erogazione del servizio, nelle forme originariamente previste ma non rese per ragioni non dipendenti dalla volontà del lavoratore, viene subordinata ad una co-progettazione fra la Amministrazione e gli Enti gestori che darà luogo ad una quota di fatturazione, mentre la restante parte dell'importo oggetto del contratto originario verrà corrisposta a fronte della sostanziale tenuta in attività delle strutture.</p> <p>E' evidente che questo processo, se non governato, può dar luogo a diversi problemi. In primo luogo non è chiaro cosa accada nel caso in cui la co-progettazione non coinvolga tutti i lavoratori. Secondariamente potrebbe accadere, in applicazione del comma 3 dell'articolo, che i lavoratori siano chiamati a rendere prestazioni ad orario molto limitato, ritrovandosi poi di fronte alle richieste delle aziende di dover "restituire" in futuro ore retribuite qualche mese prima, senza poter accedere in quel momento a nessuno strumento di sostegno al reddito. A queste condizioni è probabile che possa essere più vantaggioso accedere direttamente agli ammortizzatori. Per questo sarebbe indispensabile una maggiore chiarezza della norma in sede di conversione.</p> <p>Servizi scolastici e educativi, come nidi e sezioni primavera di cui si fa riferimento all'art. 2 del Dlgs. 65/2017, non sono riconducibili a prestazioni individuali domiciliari, in quanto fanno parte del sistema educativo e scolastico. I servizi riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo in questione possono essere solo quelli integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo (come da art. 2 del Dlgs. 65/2017), quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare.</p>					
<p>Articolo 74 L'impianto di spesa appare molto preciso e ben costruito. Anche sul fronte degli straordinari l'attuale situazione di personale dovrebbe reggere e seppure in un tempo limitato. C'è semmai da chiedersi se al posto di una spesa così sostenuta per gli straordinari non sarebbe stato più congruo fare assunzioni a tempo determinato evitando così di stressare eccessivamente le forze attuali.</p> <p>Per quanto riguarda l'obiettivo di utilizzare 4 Mila addetti delle forze di polizia spostandoli da mansioni diverse sembrerebbe un obiettivo sostenibile. Non sono previste specifiche dotazioni aggiuntive né in termini di personale né per le prestazioni straordinarie per il personale della Polizia Penitenziaria.</p>					
<p>Art. 86 La relazione illustrativa e la relazione tecnica descrivono nel dettaglio l'ammontare dei danni nei singoli istituti, e fanno presente che resta in vigore quanto previsto dagli artt. 24 e 32 dell'Ordinamento Penitenziario, cioè il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati ed agli imputati a titolo di risarcimento del danno. Avevamo evidenziato la necessità di interventi che non peggiorassero le condizioni di vita negli istituti, che intervenissero, rimuovendo le cause delle proteste, che intervenissero davvero a garanzia della salute di tutti, operatori e internati. di questo non c'è, nonostante il titolo dell'articolo, nessuna traccia. Non c'è chiarezza, neanche nelle circolari precedenti, sulle misure che vengono prese a tutela sia della Polizia Penitenziaria, che di tutti gli altri operatori che entrano in carcere, e nulla si dice sulle misure di prevenzione nei confronti dei detenuti.</p>					
<p>Articolo 91 Le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto chiariscono che la stessa anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. Tanto si rende necessario al fine di assicurare immediata liquidità alle imprese, anche nel caso di consegna anticipata, per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata.</p>					
<p>Articolo 97 Consideriamo positivo l'obiettivo di andare incontro alle esigenze espresse dalle amministrazioni titolari di Piani operativi e Patti per lo sviluppo, finanziati con risorse del FSC, di disporre di adeguata liquidità sia per fare avanzare la progettazione, sia ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore.</p>					
<p>L'art. 100 L'articolo incomprendibilmente non indica né le finalità e né i criteri di riporto.</p> <p>L'art. 101 La norma sembra assicurare tutela a docenti universitari e ricercatori rispetto agli studenti che potrebbero essere meno tutelati. Sono citati solo al comma 5 riguarda in cui si specifica che le attività formative svolte a distanza sono valide per il calcolo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria. Non si evidenzia nulla al riguardo della perdita delle sessioni di esame e della incidenza sui percorsi d'istruzione terziaria.</p>					
<p>10 marzo - art. 8 limite, non condivisibile, di escludere i pubblici esercizi e la ristorazione commerciale e collettiva che stanno subendo pesanti conseguenze anche per ciò che riguarda la chiusura delle scuole</p>					
<p>All'articolo 13 vengono introdotte semplificazioni procedurali per le imprese che intendono accedere al trattamento di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario.</p> <p>Si tratta di una modifica che non ci vede concordi e che troviamo solo in parte giustificabile dalla necessità di adattare la normativa esistente ad un contesto oggettivamente complicato. Riteniamo utile prevedere comunque un obbligo di informativa e di successiva verifica a consuntivo con le Organizzazioni Sindacali per valutare l'effettiva efficacia del ricorso agli ammortizzatori, ciò anche in ragione di deterrenza verso possibili abusi.</p>					
<p>art. 14 possibilità di utilizzo della Cg per le sospensioni anche per le imprese del terziario che versano esclusivamente alla CIGS</p>					
<p>articolo 16. indennità mensile pari a 500 euro deve essere prevista per un arco superiore ai 3 mesi e fino ad un massimo di 6. A tal proposito, in considerazione che tale tutela si estende a tutte le professionalità senza tener conto delle loro differenze, anche in termini di reddito, e non abbia nessuna relazione rispetto a quanto percepito dai soggetti interessati nei mesi precedenti, rappresentando sostanzialmente come una sorta di una tantum, tra l'altro priva di contribuzione figurativa, riteniamo che un sistema più articolato rispetto agli effettivi redditi percepiti dai lavoratori nei mesi precedenti, sarebbe stato di certo più equo ed equilibrato.</p> <p>Riteniamo infine che possa essere previsto il ricorso alla deroga anche per i collaboratori, che come i lavoratori dipendenti hanno un unico sostituto d'imposta</p>					
<p>art. 17 E' necessario che in questo caso, come per gli altri provvedimenti, venga incluso anche il sistema delle società partecipate (Dlgs 175/2016) e delle aziende speciali (Dlgs 267/2000)</p>					
<p>art. 18 Chiediamo tuttavia che si superi quanto prima possibile la unilateralità della attribuzione dello smart working, recuperando l'accordo individuale e quello collettivo</p>					
<p>art. 23 (reclutamenti in sanità) più opportuna la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo o in amministrazione, nonché di prorogare i tempi determinati o di assumerne in deroga alle attuali disposizioni</p>					

LAVORO CONSAL	LAVORO ASSTRA	LAVORO CONFARTIGIANATO	LAVORO CASARTIGIANI	LAVORO CIA
<p>28 marzo - Lavoratori dipendenti: pagamento delle indennità di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), Assegno ordinario (Fondi bilaterali, Fondi bilaterali alternativi, Fondo di integrazione salariale) in riferimento alla mensilità di Marzo 2020.</p> <p>Lavoratori autonomi e titolari P.IVA iscritti all'INPS, collaboratori iscritti all'INPS, lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo: pagamento dell'indennità "una tantum" pari a € 600,00</p> <p>Concedi, permessi 104, voucher baby sitter; pagamento di tutti i permessi retribuiti, di competenza dell'INPS, previsti per le categorie beneficiarie ex artt. 23, 24 e 25 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18</p>	<p>Ripristinare il taglio di 50 milioni di euro all'anno del capitolo 1314 del Bilancio dello Stato destinati al riestore dei maggiori oneri di malattia</p>	<p>Strumenti di intervento sul mercato del lavoro tesi sia ad affrontare l'emergenza attraverso congrui finanziamenti agli ammortizzatori sociali sia a stimolare l'occupazione;</p>	<p>25 marzo ART. 19 Tale modalità di erogazione della prestazione è apprezzata e valutata con favore dal comparto artigiano, perché consentirà di gestire decine di migliaia di domande attraverso il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigiano (FSBA), un Fondo da tempo operativo e strutturato, allungando notevolmente il peso di una tale attività che altrimenti avrebbe dovuto sostenere l'Inps, e con tempi rapidi di erogazione dell'assegno. Quello che preoccupa è che il FSBA ha anticipato l'intervento del Governo con una prestazione straordinaria per le sospensioni dovute all'emergenza COVID-19 assicurando prestazioni di durata superiore al limite previsto dalla normativa e caratterizzate da una maggiore inclusività poiché si rivolgono a tutte le imprese indipendentemente dal numero dei dipendenti che esse occupano, superando anche in questo caso il limite dei cinque dipendenti fissato dalla norma. La crisi gravissima generata dall'epidemia in corso sta producendo infatti un numero di domande di prestazioni di rilevanti dimensioni, che in brevissimo tempo azzererà le riserve del Fondo e che rende il pur significativo stanziamento di 80 milioni palesemente insufficiente a garantire la richiesta che si sta monitorando in questi giorni: alla data odierna già oltre 31.000 imprese hanno chiesto l'intervento del Fondo con causale "COVID-19", per un totale di oltre 128.000 lavoratori. Va aggiunto poi che con il decreto ministeriale di riparto delle risorse tra i due Fondi alternativi esistenti, sarà ridotta ulteriormente la provvista. Per questi motivi si rappresenta la necessità di incrementare significativamente lo stanziamento degli 80 milioni</p>	<p>Semplificazione delle procedure per il lavoro stagionale, introducendo maggiore flessibilità degli strumenti rispetto alla normativa vigente</p>
<p>Utilizzo degli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori assunti successivamente al 23 Febbraio 2020 e fino al 22 Marzo 2020.</p> <p>c) Eliminazione dell'obbligo di utilizzo preventivo delle ferie e dei permessi residui dei dipendenti, prima di accedere agli ammortizzatori sociali.</p> <p>d) Possibilità per tutte le imprese escluse dagli ammortizzatori sociali con specifica causale Covid-19 (Cig ordinaria, Assegno ordinario) di accedere alla Cassa in deroga (In particolare: aziende che hanno i requisiti per la CIGS che non versano i contributi CIGO, aziende che non versano i contributi al proprio Fondo Bilaterale)</p>	<p>L'applicazione della CIG in deroga per le imprese sprovviste di ammortizzatori sociali per assicurare la copertura oltre i limiti previsti dal fondo di solidarietà;</p>	<p>Strumenti efficaci di indennizzo dei lavoratori autonomi e misure di sostegno per le imprese;</p>		
<p>Previsione di un'indennità fissa (senza ulteriori decurtazioni per i mesi successivi) pari all'80 % della retribuzione media mensile imponible ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni – e comunque non inferiore ad un importo netto mensile pari a €1.000,00 - per tutti i disoccupati che risultano già beneficiari della "Naspi" o che accedono alla medesima prestazione nel periodo di durata dello stato di emergenza (fermo restando il divieto di licenziamento per g.m.o. e la sospensione dei procedimenti collettivi, la cui vigenza deve essere prorogata sino all'intera durata dello stato di emergenza).</p> <p>L'indennità dei disoccupati già beneficiari della Naspi è automaticamente adeguata all'indennità prevista per la "Naspi Covid-19", a partire dalla mensilità di Maggio 2020 per l'intera durata dello stato di emergenza.</p> <p>Restano in vigore i casi di sospensione e decadenza dal diritto alla prestazione, attualmente previsti.</p>				
<p>Lavoratori dipendenti - PAGAMENTO INDENNITA' APRILE 2020, anche mediante anticipo bancario Pagamento delle indennità di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario (Fondi bilaterali, Fondi bilaterali alternativi, Fondo di integrazione salariale) con specifica causale "Covid-19", in riferimento alla mensilità di Aprile 2020. Si propone abolizione dei tetti massimi mensili imposti dalla normativa generale. Ad ogni modo: è posta a carico dello Stato un'integrazione delle indennità di Cassa integrazione ed Assegno ordinario (che - sommate all'eventuale retribuzione corrisposta dai datori di lavoro - siano inferiori ad un importo netto mensile pari a €1.000,00), fino a raggiungere l'importo netto mensile pari a € 1.000,00. b) PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI Proroga Cassa integrazione ed Assegno ordinario per l'intera durata dello stato di emergenza, con possibilità di sospensione / riduzione immediata, in caso di ripresa dell'attività lavorativa. c) ABBATTIMENTO CUNEO FISCALE A FAVORE DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' ESSENZIALI Per i lavoratori impiegati nelle attività ritenute essenziali (rientranti nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e successive modificazioni) è riconosciuta, per le mensilità di Aprile 2020 e Maggio 2020 - in relazione ai giorni di effettivo lavoro svolto nel medesimo periodo - la riduzione di un importo pari alla metà delle ritenute fiscali (trattate L.P.C.F.) versate - per ciascun mese - dai sostituti d'imposta a carico del lavoratore, tale da aumentare la retribuzione netta percepita dai lavoratori nelle suddette mensilità. Qualora i datori di lavoro riconoscano ai medesimi lavoratori un "premio" mensile pari a € 100,00, è riconosciuta la riduzione di un importo pari a 1/10 dei contributi previdenziali ed assistenziali versati - per ciascun mese - a carico del datore di lavoro d) ABBATTIMENTO CUNEO FISCALE A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO I PROPRI DIPENDENTI IN MODALITA' SMARTWORKING Per i datori di lavoro che impiegano i propri dipendenti in modalità smartworking è riconosciuta, per le mensilità di Aprile 2020 e Maggio 2020, la riduzione di un importo pari alla metà dei contributi previdenziali ed assistenziali versati - per ciascun mese - a carico del datore di lavoro, tale da alleggerire il contributo fiscale delle aziende che hanno, comunque, ridotto o variato la modalità di svolgimento della propria attività. Qualora i datori di lavoro riconoscano ai medesimi lavoratori un "premio" mensile pari a € 100, è riconosciuta l'ulteriore riduzione di un importo pari a 1/10 dei contributi previdenziali ed assistenziali versati - per ciascun mese - a carico del datore di lavoro.</p>			<p>ART. 27, 28 e 29 si ritiene che l'importo dell'indennità possa essere incrementato, con un corrispondente aumento delle risorse stanziata. La stessa indennità riconosciuta per il mese di marzo, inoltre, dovrà essere estesa anche per il mese di aprile. A scelta dell'interessato il suddetto importo potrebbe essere riconosciuto anche sotto forma di credito d'imposta al fine di garantire la fruizione automatica del beneficio a tutti i soggetti individuati dalla norma. Nella stessa ottica di sostentamento delle attività economiche marginali, assolutamente assimilabili a quelle dei lavoratori autonomi, si rappresenta il problema delle piccole società di persone o di capitali artigiane. In questi casi il titolare e i soci delle suddette società, regolarmente iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, sembrerebbero esclusi dalla platea dei beneficiari non rientrando strettamente nella definizione giuridica di lavoratori autonomi. In attesa anche della pubblicazione dei provvedimenti applicativi da parte dell'INPS rispetto alla platea dei beneficiari dell'indennità di cui all'art. 28, si segnala la necessità di ricomprendere normativamente ed esplicitamente i soci delle società artigiane regolarmente iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.</p>	
<p>Lavoratori stagionali - a) INDENNITA' UNA TANTUM APRILE 2020 Per le categorie di lavoratori previste dagli artt. 29, 30 e 38 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, pagamento di un'indennità pari a € 1.000,00. b) INDENNITA' MENSILE A PARTIRE DA MAGGIO 2020 A partire dal mese di Maggio e fino alla durata dello stato di emergenza, qualora l'attività non venga ripresa anche per effetto delle disposizioni governative, è riconosciuta ai medesimi soggetti un'indennità fissa mensile pari a € 1.000,00. c) LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI Per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 30 del D.L. 17 Marzo 2020 n.18, sono riconosciute per l'anno 2020, ai fini previdenziali ed assistenziali, lo stesso numero di giornate lavorate nell'anno 2019.</p>				
<p>lavoro autonomo - a) INDENNITA' UNA TANTUM APRILE 2020 Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, per i titolari di P.IVA iscritti all'INPS, per i liberi professionisti (iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) è effettuato il pagamento di un'indennità pari a € 1.000,00.</p> <p>b) INDENNITA' MENSILE A PARTIRE DA MAGGIO 2020 A partire dal mese di Maggio e fino alla durata dello stato di emergenza, qualora l'attività non venga ripresa anche per effetto delle disposizioni governative, è riconosciuta ai medesimi soggetti un'indennità fissa mensile di € 1.000,00.</p> <p>SOSTEGNO AI COSTI INERENTI L'ATTIVITA' ECONOMICA Per le imprese, lavoratori autonomi, titolari di P.IVA, liberi professionisti, enti del terzo settore la cui attività è stata sospesa ai sensi del D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020, o per effetto del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19 è riconosciuto il pagamento diretto da parte dello Stato - con riferimento esclusivo alla attività economica dei soggetti beneficiari - dei costi, degli oneri, degli importi sostenuti e derivanti da: - mutui e prestiti bancari in essere; - utenze (telefoniche/Internet, elettricità, gas); - contratti di leasing; - fitto; - imposte e tributi di ogni genere; calcolati in riferimento al periodo: dal 1 Marzo 2020 sino alla durata dello stato di emergenza, qualora l'attività non venga ripresa anche per effetto delle disposizioni governative.</p> <p>La procedura telematica, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la "Direzione Tecnologia, Informatica e Innovazione" dell'INPS, consente ai soggetti beneficiari di allegare la documentazione atta a certificare la sussistenza dei costi indicati. Non è previsto il rimborso dei pagamenti già effettuati dai soggetti beneficiari della presente disposizione.</p> <p>COLLABORATORI co.co.co. a) INDENNITA' UNA TANTUM APRILE 2020 Per i collaboratori coordinati continuativi iscritti all'INPS, pagamento di un'indennità pari a € 1.000,00.</p> <p>b) INDENNITA' MENSILE A PARTIRE DA MAGGIO 2020 A partire dal mese di Maggio e fino alla durata dello stato di emergenza, qualora l'attività non venga ripresa anche per effetto delle disposizioni governative, è riconosciuta ai medesimi soggetti un'indennità fissa mensile pari a € 1.000,00.</p>				
<p>DISOCCUPATI - a) REDDITO DI CITTADINANZA "Covid 19" o A partire dal 16 Aprile 2020, è possibile presentare domanda al Reddito di cittadinanza "Covid 19" (così come disciplinato al punto 4 della "prima fase") per i potenziali nuovi beneficiari. L'INPS avrà tempo sino a 15 giorni per istruire le domande ricevute e corrispondere, dal 2 Maggio 2020 in poi, i pagamenti ai beneficiari, o i percettori del Reddito di cittadinanza alla data del 15/04/2020 non devono presentare nuova domanda. La loro indennità è automaticamente adeguata a partire dalla mensilità di Maggio 2020 o a partire dal 16 Aprile, i disoccupati già beneficiari del reddito di cittadinanza e della Naspi devono decidere a quale dei due sussidi - rinominati "Naspi Covid-19" e "RDC Covid-19" per l'intera durata dello stato di emergenza - far accesso, anche mediante comunicazione inviata via PEC.</p> <p>b) FONDO DI ULTIMA ISTANZA A partire dal 16 Aprile 2020, i soggetti che non rientrano in nessuno degli strumenti di sostegno al reddito legati all'emergenza Covid-19 previsti - e che risultano privi di alcuna fonte di reddito - possono presentare domanda per accedere ad apposito Fondo costituito presso il Ministero del Lavoro. Il Ministero avrà tempo sino a 15 giorni per istruire le domande ricevute e corrispondere i pagamenti ai beneficiari. Il valore dell'indennità riconosciuta deve tener conto dei parametri indicati nella "Tabella: Integrazione all'importo totale percepito in base alla composizione familiare", previsti per il nuovo Reddito di Cittadinanza "Covid-19" (vedi "prima fase" punto 4).</p>				
<p>PENSIONATI a) PAGAMENTO ANTICIPATO Il pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili nonché delle prestazioni a sostegno del reddito, relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (e, comunque, per l'intero periodo di durata dello stato di emergenza) è anticipato rispetto alle normali scadenze e viene distribuito su più giorni.</p>				

FISCO CNA	FISCO COLDIRETTI	FISCO CONFARTIGIANATO	FISCO CASARTIGIANI	FISCO UGL	FISCO ASSTRA	FISCO ABI
sospendere i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi previdenziali e assistenziali, con conseguente rateizzazione degli importi dovuti per un periodo non inferiore a 12 mesi	L'articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020 dispone la sospensione fino al 30 aprile 2020 di versamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria "per le imprese turistico-ricettive", le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. E' necessario che sia chiarito che detta disposizione si applica anche alle imprese agricole esercenti attività agrituristica.	Semplificazione fiscale e amministrativa che ostacola l'attività di impresa a partire dalla cancellazione della norma che ha introdotto la responsabilità solidale dei committenti sulle ritenute fiscali dei dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici;	25 marzo ART. 60, 61 e 62 Proroga della sospensione dei versamenti di cui all'art 8 comma 1 del D.L. 9/20 (quindi anche di cui al comma 2 dell'art 61 del D.L. 18/20) fino al 31 luglio 2020; Proroga del versamento dei tributi sospesi di cui al punto precedente fino al 31 agosto 2020, con versamento rateale decorrente dal 31 agosto 2020; Previsione che la sospensione dei tributi di cui al comma 3 dell'art. 61 sia relativa ai mesi di marzo aprile e giugno; Previsione che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattative relative all'addizionale regionale e comunale, siano sospesi fino al 30 giugno 2020 (comma 1 dell'art. 62). Si propone che gli stessi adempimenti vengano entro il 30 settembre 2020; Previsione che la sospensione dei tributi di cui al comma 2 dell'art. 62 sia relativa ai mesi di marzo aprile e giugno. Previsione che il relativo versamento sia prorogata al 31 agosto, con versamento rateale decorrente dal 31 agosto 2020; Si ritiene inoltre opportuno estendere la sospensione dei versamenti anche a: i) ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente (ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su agenti, procacciatori, ecc); ii) tassa di concessione governativa; iii) IVA annuale (dovuta da dichiarazione), oppure mancata applicazione maggiorazione per differimento termine di versamento;	Inserire l'articolo 60-bis per effetto del quale alle persone, lavoratori dipendenti, che hanno contratto il Covid-19 nell'espletamento del servizio è riconosciuta la completa detassazione della retribuzione per tre mesi ed una contribuzione figurativa di due anni, valida come lavoro effettivo ai fini del pensionamento.	L'allungamento del periodo di validità del DURC .	art 1proroga dei termini relativa all'invio della dichiarazione IVA, nel senso di stabilire per l'anno 2020, lo slittamento del termine del 30 aprile, stabilito dal comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, ad esempio, al 30 settembre
sospendere i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento	Sospensione a favore delle imprese agricole operanti sull'intero territorio nazionale dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e di quelli contributivi previdenziali ed assistenziali a partire dal 1° marzo 2020.		Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, (o, in subordine, quelle di cui all'articolo 61, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) anche alle imprese che hanno realizzato, nel corso dell'anno solare precedente, oltre il 50% dei propri ricavi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 61, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18; Ai fini della determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, i cui versamenti sono sospesi perché scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, introduzione di una norma di interpretazione autentica (quindi avente valenza retroattiva) secondo la quale sono interessati sia i contribuiti a carico del datore di lavoro, sia quelli a carico del lavoratore; Ai fini dell'applicabilità del comma 7, dell'art. 62, le parole "compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti "da marzo a giugno 2020" e le parole "a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato", sono sostituite da: "a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato superiori ad euro cinquemila"; Riconoscimento della sussistenza della "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica", indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell'estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione; Incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020; Sterilizzazione dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito; Sterilizzazione dell'articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati; Previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale "periodo di non normale svolgimento dell'attività" ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148); Riduzione del 50%, per il periodo d'imposta 2020, delle percentuali previste dall'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica; Riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 61; Differimento del termine del 30 giugno 2020 per l'esercizio della facoltà di rivalutazione di quote societarie e terreni (previo pagamento, anche rateizzato, dell'imposta sostitutiva e predisposizione di perizia asseverata) al 30 settembre 2020.	Agli articoli 61 e 62, prevedere la copertura figurativa in luogo del differimento del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la possibilità di versare le varie ritenute di legge e i premi assicurativi in dodici mensilità.	art 3 optare per il versamento delle somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, per intero entro il 30 aprile 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo (la nona mensilità coinciderebbe con il mese di dicembre 2020), con il versamento dell'importo della prima rata entro il 30 aprile 2020	
*Inasprire l'utilizzo degli ISA per il 2020, in considerazione dell'impatto sui prevedibili effetti negativi che la crisi avrà sui bilanci delle imprese;	deroga all'obbligo di presentazione del DURC nelle ipotesi in cui lo stesso documento sia obbligatoriamente richiesto.		ART. 67 Prima del comma 4, introduzione di un comma 3-bis al fine di modificare l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 sostituendo le parole: "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo", con le parole " fino al 31 MARZO dell'anno successivo". A fronte di circa 3 mesi di sospensione prevista per le attività di liquidazione, controllo e accertamento, di riscossione e di contenzioso non si comprendono infatti le ragioni per le quali il DL conferisca all'amministrazione finanziaria 24 mesi di tempo ART. 83 Dal momento che nell'ultimo periodo del secondo comma il legislatore si è preoccupato di precisare la sospensione per la notifica in primo grado alle CT e per i termini di mediazione, chiarire che la sospensione riguarda anche i termini per la notifica in secondo grado alle CT e i termini per la notifica del ricorso (art. 21 D.Lgs 31.12.1992 n. 546) e del ricorso in appello (art. 51 D.Lgs 31.12.1992 n. 546). ART. 92 Il comma 4 autorizza fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Sarebbe opportuno specificare che le suddette scadenze sono valide per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Per i veicoli al di sotto di tale soglia _ con obbligo di revisione entro il 31 maggio _ l'autorizzazione alla circolazione potrebbe essere concessa fino al 31 agosto 2020. La ratio della richiesta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema delle revisioni che rischierebbe di dover rispondere ad un flusso di richieste troppo concentrato alle medesime scadenze.			art. 10 andrebbe sospeso anche il termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione di cui al Decreto legislativo del 19 giugno 1997 n. 218, oltre che il termine per proporre l'eventuale ricorso
	Azzeramento della rata dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo in scadenza il 16 marzo 2020;				Tasse, contributi, iva, cartelle esattoriali, rottamazione cartelle: blocco dei pagamenti per i prossimi 3 mesi, con recupero del dovuto in 12esimi a partire dal 1° gennaio 2021.	
	Applicazione della Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura (CISOA) per tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato considerando le giornate indennizzate per i lavoratori a tempo determinato utili ai fini del raggiungimento dei requisiti per accedere alla disoccupazione agricola.16					
	Azzeramento della rata dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo in scadenza il 16 marzo 2020;		Azzeramento delle sanzioni amministrative per i ritardi di pagamento di cartelle erariali e dei contributi per i pregressi 3 mesi.			

FISCO CONFINDUSTRIA	FISCO CONFESERCENTI	FISCO CASARTIGIANI	FISCO CONFETRA	FISCO ALLEANZA COOPERATIVE	FISCO CIA	FISCO FORUM TERZO SETTORE	FISCO CONFRAGRICOLTURA
sospendere i versamenti e gli adempimenti tributari per tutte le imprese che presentino situazioni di comprovata difficoltà, attestata da cali di fatturato pari almeno al 20%, nonché per tutte quelle che svolgono le attività interdetteste dai provvedimenti dell'Autorità pubblica	Sospensione dei pagamenti relativi alle utenze di strutture ricettive e Estensione della sospensione dei pagamenti rateali non relativi a mutui ipotecari, ma altresì ad ogni altra forma di finanziamento bancario e non	sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti per la riscossione	sgravi contributivi per le imprese che post emergenza mantengono sostanzialmente inalterati i livelli occupazionali precedenti. Abbattere del 40% il costo del lavoro necessita di copertura stimabile tra i 6 e i 7 miliardi di euro considerando una platea di beneficiari di circa 90 mila imprese, circa 900 mila dipendenti e una retribuzione annua media (RAL) di 30 mila euro.	agevolare l'accesso agli istituti fiscali che consentano di rappresentare in maniera più realistica le dimensioni patrimoniali delle imprese, prima fra tutte l'Istituto straordinario della rivalutazione dei beni d'impresa previsto per il solo 2020 dall'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160	Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e quelli dovuti dai datori di lavoro ai dipendenti, delle imposte dirette e indirette	Sospensione agli ETS i termini di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali	si suggerisce di prevedere la cancellazione, e non la mera sospensione, degli oneri fiscali e contributivi per tutto il 2020 nelle ex aree rosse, nonché la sospensione per il 2020 su tutto il territorio nazionale.
sospendere almeno per tutto il 2020 (e per il 2019 con riguardo alla maggiorazione IRES) alcune imposte introdotte dall'ultima manovra di bilancio, vale a dire plastic tax, sugar tax e maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari,	Sospensione degli adempimenti relativi alla corretta tenuta del DURC	Tari, più di una sospensione del tributo, riterremo opportuno prevederne l'esenzione totale	Soppressione per il 2020 dell'aumento Ires per i concessionari L'aumento Ires in capo ai concessionari di demanio pubblico, di cui all'articolo 1 comma 716 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, è soppresso per l'annualità in corso	Per andare incontro alle esigenze delle imprese, in sintonia con l'intervento concepito all'articolo 55 del decreto, proponiamo di consentire alle stesse di esercitare l'opzione per la rivalutazione senza assolvere le imposte sostitutive fino alla concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo ai sensi dell'art. 84 del Tuir e fino alla concorrenza delle cd eccedenze ACE. Si aumenterebbe così la convenienza dell'istituto e si favorirebbe l'emersione di valori patrimoniali più realistici anche ai fini dell'accesso al credito	Sospensione, per almeno 12 mesi, della tassa di soggiorno	sospendere tutti i termini procedurali e processuali, nonché i termini legali connessi alle procedure esecutive in corso;	aumento per il 2020 delle percentuali di compensazione IVA, per i soggetti che applicano il regime speciale per l'agricoltura, fino al livello delle aliquote ordinarie
dilazione, (10 anni) debiti tributari	disapplicazione per l'anno in corso di TOSAP/COSAP			necessità di sospendere gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 4 del cd collegato fiscale (d.l. 124/2019), posti in capo alle imprese appaltatrici nei confronti degli enti committenti, che si stanno rivelando di grande complessità, in misura tale da rendere impossibile per le imprese medesime la piena attuazione della previsione normativa. Anche l'assenza di software dedicati, dovuta alla parziale emanazione dei provvedimenti di attuazione, pregiudica il rispetto degli obblighi. Si reputa quindi opportuno sospendere l'obbligatorietà della disciplina e rinviarla al 2021.	Rimodulazione dell'aliquota del 6% (innalzamento al 15%) prevista per investimenti in beni strumentali diversi da quelli indicati negli allegati A) e B) della legge 232/2016	moratoria anche nella riscossione ordinaria, straordinaria, coattiva e in pendenza di giudizio;	introdurre l'esenzione dall'IRAP per le attività connesse agricole, in particolare per gli agriturismi, che stanno subendo gravissime perdite derivanti dalla cancellazione delle prenotazioni dei clienti.
innalzare a 1 milione di euro, almeno per tutto il 2020, il limite annuo per la compensazione dei crediti tributari	Previsione di un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione (per un valore differenziale superiore al 30% del fatturato dell'esercizio precedente)	nuovi registratori di cassa che devono essere installati entro il 30 giugno p.v. Sarebbe utile prorogare a fine anno tale incombenza vista anche la difficoltà nell'approvvigionamento		interventi di correzione delle imposte sugli zuccheri e sulla plastica allo scopo di ridurre l'impatto sulle imprese. In particolare, con riguardo alla <i>sugar tax</i> , si propone di escludere dall'imposta le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50%. Con riguardo invece alla <i>plastic tax</i> , si propone di escludere dall'imposta le imprese che hanno l'obbligo di impiegare manufatti in plastica vergine e non riciclata in forza di disposizioni normative o per rispettare specifici parametri di tutela della salute.	detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di prodotti agroalimentari rientranti (DOP, IGP e STG)	Proroga dei termini per la rendicontazione del 5x1000	
abrogare la disciplina introdotta dal Dl Fiscale in tema di ritenute nei contratti d'appalto	Non applicazione dell'IVA al 10% e dell'IVA sul margine al 22% ex art. 74 ter	cancellazione della norma che ha introdotto la responsabilità solidale dei committenti sulle ritenute fiscali di dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.		credito d'imposta per le spese di sanificazione (previsto nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro), riteniamo che rappresenti un'interessante misura di supporto alle necessarie operazioni di sanificazione, costituendo anche un significativo strumento di emersione di lavoro irregolare (se pensiamo agli effetti che hanno prodotto, in maniera analoga all'incentivo in esame, le detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie).	esenzione per un triennio dal pagamento dell'IRPEF sui redditi da attività agricola		
interrompere tutti i termini legali connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso introdurre la possibilità di considerare il periodo d'imposta 2020 quale "periodo di non normale svolgimento dell'attività" ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) di cui all'articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50	Disapplicazione degli ISA per il 2020 Estensione, per analogia, a tutti i settori economici, delle misure previste per l'Agricoltura dal D.L. n.9 del 2 marzo 2020	sospendere l'utilizzo degli ISA per il 2020		Ragion per cui proponiamo di credere nell'istituto e rinforzarlo, innalzando il tetto di utilizzo a 40.000 euro, che potrebbe auto-generare, come per le ristrutturazioni edilizie, il fabbisogno necessario alla copertura.			
riduzione al 50% della base imponibile IMU	Riconoscimento quale "Onere detraibile" pari al 19% del valore dei soggiorni acquistati in strutture alberghiere o altre strutture ricettive, fino a un tetto di € 2.633,00, del valore del pacchetto turistico acquistato, senza limite di spesa e del valore dei servizi resi da guide turistiche, senza limite di spesa.			all' agevolazione riguardante le locazioni aziendali (art. 65) – che accorda alle imprese un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 – riteniamo che tale misura per non esitare in discriminazioni inique, debba agevolare anche quelle attività private, sospese o fortemente ridotte, che si svolgono in locali che non hanno accesso alla strada (requisito degli immobili di cui alla cat. C/1) e che posseggono una classificazione catastale certamente diversa dalla cat. C/1. Ragion per cui chiediamo di allargare il beneficio a tutte le locazioni aziendali.			
sterilizzare, per i periodi d'imposta 2020/2021, l'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito	proroga della disciplina della "Lotteria dei corrispettivi" al 1° gennaio 2021						
rinvio di ufficio delle udienze già fissate, nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze e sospensione di tutti i termini processuali tributari su tutto il territorio nazionale	Differimento dei pagamenti relativi ai canoni di locazione commerciale a carico delle imprese, a far data al 01.03.2020 e fino al 30.06.2020						
sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione inerente ai procedimenti di cui agli articoli 161 (concordati preventivi) e 182-bis (accordo di ristrutturazione) dell'attuale legge fallimentare	proroga dei termini del regime transitorio di "non sanzionabilità" in relazione all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020						

FISCO
CONFINDUSTRIA

FISCO
CONFESERCENTI

FISCO
CASARTIGIANI

FISCO
CONFETRA

FISCO
ALLEANZA COOPERATIVE

FISCO
CIA

FISCO
FORUM TERZO SETTORE

FISCO
CONFAGRICOLTURA

sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione su tutto il territorio nazionale e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso

Sospensione dei termini per atti emessi a partire dal 01 marzo 2020 dall'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione fino al 31.12.2020

CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	
CONFINDUSTRIA	ASSTRA	CONFINSAL	CASARTIGIANI	UGL	CGIL		CONFETRA	
commento Facciamo al Fondo di Garanzia per le PMI senza applicazione del modello di rating	Leggere l'andamento del fondo nazionale trasporti al tasso di inflazione programmata al fine di evitare la perdita del valore reale dello stanziamento (4,874 mld all'anno). Il mancato incremento è quantificabile in oltre 39 milioni di euro nel 2019, in 79 milioni nel 2020, fino ad arrivare a più di 119 milioni nel 2021	28 marzo - Il Reddito di Cittadinanza diviene strumento essenziale per assicurare un sostegno economico a tutti i cittadini che non rientrano nelle categorie di beneficiari degli ammortizzatori sociali. Occorre, a tal proposito, ampliare la platea dei beneficiari (triplicando i valori soglia posti tra i requisiti economici) ed eliminare il riferimento ai "redditi percepiti" - che potrebbero distanziarsi dall'effettivo valore ricevibile nel periodo dell'emergenza Covid-19 - dalla base di calcolo dell'importo riconosciuto. AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI , ridefinendo i requisiti di accesso, requisiti: - incompatibilità - in riferimento ad almeno un componente del nucleo - col godimento (o col diritto al godimento) della Naspi "Covid-19" di altro strumento di sostegno al reddito previsto per l'emergenza Covid-19 (ammortizzatori sociali, indennità mensili). (A partire dal 16 Aprile, i disoccupati già beneficiari del reddito di cittadinanza e della Naspi devono decidere a quale dei due sussidi - rinominati "Naspi Covid-19" e "RdC Covid-19" per l'intera durata dello stato di emergenza - far accesso, anche mediante comunicazione inviata via PEC). - Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: restano invariati - Requisiti economici: sono triplicati rispetto ai valori attuali, nello specifico: * un valore SIE inferiore a 28.080 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni) * un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 90.000 euro un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 18.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 30.000 euro), alla presenza di più figli (3.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 22.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza). * un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (la scala di equivalenza è indicata nella "Tabella: integrazione all'importo totale percepito in base alla composizione familiare" che segue). Tale soglia è aumentata a 22.680 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 28.080 euro. - Altri requisiti (autoveicoli, navi ed imbarcazioni da diporto): sono aboliti	rivedere regole di accesso al Fondo Centrale.	All'articolo 49, comma 1, lettera g, prevedere che, in ogni caso, non possono essere escluse dall'accesso alle garanzie le imprese le cui difficoltà di ordine finanziario, economico o produttivo sono connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	25 marzo E' positivo il giudizio sulla serie di interventi per favorire la liquidità per le imprese attraverso sospensioni e differimenti degli obblighi tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali senza limiti di fatturato per i settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi). Sono stati previsti inoltre strumenti specifici per sostenere le spese di sanificazione (alla luce dei contenuti del protocollo sottoscritto con le parti sociali il 14/02/20) e per il Made in Italy	25 marzo E' positivo il giudizio sulla serie di interventi per favorire la liquidità per le imprese attraverso sospensioni e differimenti degli obblighi tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali senza limiti di fatturato per i settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi). Sono stati previsti inoltre strumenti specifici per sostenere le spese di sanificazione (alla luce dei contenuti del protocollo sottoscritto con le parti sociali il 14/02/20) e per il Made in Italy	Fondi comunitari e Mezzogiorno La misura di copertura prevista nel decreto è insufficiente e dovrebbe essere notevolmente incrementata in ragione delle effettive necessità del settore riproponendo la strutturabilità del fondo. Il decreto non menziona in alcun modo le problematiche del settore del trasporto pubblico locale limitandosi solamente alla elisione della tempistica delle attività di visita e prova e delle revisioni. Gli anticipi per sostenere interventi nelle infrastrutture finanziati dal Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 possono essere erogati nella misura del 20% sul totale delle risorse assegnate nel caso in cui gli interventi "siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori". Si stima che circa 1 miliardo di euro a disposizione del Fondo Sviluppo Coesione saranno utilizzati per erogare anticipi per interventi nelle Infrastrutture. La misura è apprezzabile se porterà nel Mezzogiorno nei prossimi mesi a tempi più brevi per interventi nel campo delle Infrastrutture.	Fondo per la logistica Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un Fondo per ristore le aziende di trasporto spedizione e logistica che nel periodo dell'emergenza Covid-19, seppure rimate in attività al fine di garantire il trasporto delle merci di cui all'allegato 1 del DM 25.3.2020, possono dimostrare una riduzione del ricavo rispetto al medesimo periodo del 2019.
prevedere la possibilità per il Fondo di coprire operazioni di consolidamento relative a operazioni non già garantite effettuate dalla stessa banca creditrice;	inoperatività delle clausole inserite nei contratti di servizio o negli atti che regolano il rapporto delle decurtazioni di corrispettivo ovvero di sanzioni e penali in ordine alle percorrenze non effettuate	amni, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (la scala di equivalenza è indicata nella "Tabella: integrazione all'importo totale percepito in base alla composizione familiare" che segue). Tale soglia è aumentata a 22.680 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 28.080 euro. - Altri requisiti (autoveicoli, navi ed imbarcazioni da diporto): sono aboliti	moratoria generalizzata sui crediti che, a sua volta, richiami la necessità di prevedere deroghe alla normativa di vigilanza bancaria, soprattutto per operazioni di consolidamento dei mutui o affidamenti	Accesso agevolato al credito per le imprese con costituzione di un fondo di garanzia di Cassa Depositi e Prestiti	Vengono sospesi inoltre i rimborsi della quota capitale dei mutui contratti da Regioni (39 milioni di minori entrate) ed Enti Locali (meno 276 milioni) a partire dalle prossime rate e fino a tutte quelle scadenti nel 2020. Questo darà la possibilità a Regioni ed Enti Locali, nell'anno in corso, di avere maggior liquidità da poter dedicare all'emergenza COVID. A questo si aggiunge la possibilità, per gli Enti Locali stessi, di utilizzare la quota libera dell'avanzo, i proventi delle concessioni edilizie e le sanzioni comminate ai sensi del TU in materia edilizia ai fini di iniziative connesse all'emergenza.	Politiche abitative Ritendiamo che venga affrontato opportunamente il problema per le famiglie proprietarie della propria abitazione che pagano il mutuo "prima casa" e che possono trovarsi in difficoltà, perenne, tuttavia, il problema per le famiglie che pagano un canone in affitto e che possono trovarsi nelle stesse condizioni economiche, ma attualmente senza "paracadute". Il Fondo di sostegno all'affitto, infatti, ha una dotazione del tutto insufficiente ad affrontare tale emergenza ed è uno strumento invece fondamentale per sostenere i redditi delle famiglie in difficoltà, potendo prevenire le morosità incolpevoli che nella condizione economica attuale rischiano di aumentare. La dotazione di 50 milioni per ciascuno dei tre anni a partire dal 2020 è una cifra largamente al di sotto di quanto sarebbe necessario.	Anticipazione su fattura 1. Le imprese che svolgono attività di autotrasporto merci conto terzi, spedizione internazionale, corriere, doganista, magazzino generale, operatore postale, terminalisti, possono presentare a Cassa Depositi e Prestiti per il tramite degli istituti bancari richiesta di anticipazione sulle fatture emesse nel periodo dall'1 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 pari al 50 per cento dell'importo, senza oneri né interessi. L'anticipazione è restituita a Cassa Depositi e Prestiti nel termine di 12 mesi con oneri a carico dello Stato. 2. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 sono stabilite le relative modalità di attuazione.	
prevedere la possibilità per il Fondo di coprire la rinegoziazione e l'allungamento di operazioni non già garantite. In particolare, occorre far rientrare le operazioni di allungamento di finanziamenti non già garantiti - effettuate ai sensi dell'Addendum all'Accordo sul Credito ABI Association del 2019 (in corso di definizione) o comunque in relazione all'emergenza Covid-19 - tra quelle garantibili dal Fondo senza valutazione e fino all'80%;	Ripristinare la decurtazione di 58 milioni all'anno del Fondo nazionale trasporti destinati alla defiscalizzazione degli abbonamenti Tpi;		disciplina certa per consentire a tutti i contratti sotto-soglia e per i lavori fino a 200mila euro, l'affidamento diretto sulla base di almeno tre preventivi.	Mutui, finanziamenti, prestiti: siltamento di 3 mesi per tutte le scadenze.		Misure a favore del Made in Italy Questo insieme di misure sono allo stato riconducibili alla categoria della "politica dell'annuncio" in quanto a parte il sostegno alle imprese danneggiate non è possibile valutare con quali modalità, in che tempistiche, con quale efficacia, la strategia a medio o lungo periodo, volte a rilanciare la "marca Italia" verrà attuata. Le misure introdotte per le aziende del turismo rischiano di creare difficoltà nel rapporto con il consumatore mettendone a rischio il suo diritto al risarcimento pieno di quanto speso a causa dell'introduzione del sistema di rimborso a mezzo voucher che implica un nuovo acquisto o una nuova prenotazione. Tutta da decifrare infine la previsione di un fondo a sostegno della cultura e dello spettacolo, finora profondamente colpita dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, che rinvia a un futuro decreto, i criteri di accesso ai finanziamenti e la definizione degli "aventi diritto".		
estendere la misura anche alle midcap	Ripristinare il taglio rimborso accise per autobus Euro III e Euro IV previsto nella manovra economica 2020.		sospensione dei termini di pagamento delle utenze	Elettricità, gas, acqua: blocco dei pagamenti per i prossimi 3 mesi, con recupero del dovuto in 12esimi a partire dal 1° gennaio 2021.				
istituzione Fondo di Garanzia delle PMI	Prevedere un fondo statale ad hoc anche per le Regioni a Statuto Speciale		estendere l'indennizzo di cui all'art. 16 a tutti i lavoratori autonomi, i titolari di impresa ed ai professionisti operanti sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai settori ed ai comparti maggiormente colpiti dalla crisi	siltamento di 3 mesi di tutti i provvedimenti.				
attivare la sezione speciale mid-cap introdotta dal DL Crescita 2019, prevedendo che per la stessa operino le stesse commissioni previste in via generale per l'operatività del Fondo (grati per le imprese colpite dal coronavirus) e ridosso da 10 a 5 anni il limite massimo della durata dei finanziamenti garantibili;	La sospensione e allungamento di mutui e leasing assunti per l'acquisto di beni materiali e infrastrutture;							
innalzare - al di fuori dell'operatività della sezione speciale mid-cap - l'importo massimo garantito dal Fondo a 5 milioni per tutte le operazioni;	L'introduzione di misure dirette ad agevolare l'accesso al credito e lo smobilizzo dei crediti IVA;							
coprire le operazioni realizzate da SPV (es: copertura prime perdite di basket bond);	Norme per allungamento dei termini di pagamento del pedaggio a Rfi da 60 a 90 giorni, per annullamento in tutto il periodo dell'emergenza del pagamento della componente B del pedaggio ferroviario da parte degli operatori e per la compensazione dei costi delle risorse pianificate e non altrimenti utilizzabili a seguito dei treni cancellati;							
eliminare la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni (300 euro) che rallenta la presentazione delle domande;								
assicurare, che il Fondo di Garanzia supporti l'operatività dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 in corso di definizione mediante conferma delle garanzie sulle operazioni già garantite che siano sospese e allungate: - ai sensi dell'Addendum all'Accordo per il credito, - a seguito dell'emergenza Covid-19, anche a prescindere dall'Addendum all'Accordo per il credito, ma con caratteristiche analoghe.								
nuove linee di credito garantite da immobili aziendali								
tempestività nei pagamenti della Pubblica Amministrazione								

CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'	CREDITO LIQUIDITA'
ALLEANZA COOPERATIVE	CIA	COLDIRITTI	CNA	CONFARTIGIANATO	FORUM TERZO SETTORE	CONFAGRICOLTURA	ABI
riteniamo che il ventaglio delle misure previste al titolo III, recuperi equità ed efficacia a condizione di allargare lo spettro di operatività anche a beneficio delle imprese labour intensive, con riferimento specifico alle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, proponiamo l'inclusione tra i soggetti beneficiari, delle imprese che, pur esulando dalla nozione comunitaria di microimpresa e PMI, avendo un numero significativo di dipendenti, nondimeno sono caratterizzate dalla netta prevalenza del fattore lavoro sugli altri fattori e che si vedono escluse iniquamente dal pacchetto di sostegni ad onta del momento più difficile della loro storia.	Istituzione di un Fondo per il sostegno dei settori agricoli maggiormente colpiti dalla crisi.	25 marzo Per poter dare un congruo sostegno si quantifica in 20 mila euro ad azienda l'intervento finanziario che il Governo dovrà stanziare, per un ammontare complessivo di risorse pari, quindi, a 6 miliardi di euro da destinare ai seguenti interventi diretti: -Esonero parziale, nella misura del 30 %, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri del titolare e per i lavoratori dipendenti dell'impresa agricola, in scadenza nei dodici mesi successivi al 16 marzo 2020. -Contributo a fondo perduto nel limite di 10 mila euro per ciascuna impresa agricola per sostenerne la ripresa economica e produttiva aziendale; -Contributo, in forma di voucher, di importo non inferiore a 5 mila euro, per l'esplicitamento da parte delle imprese agricole degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, degli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché di quelli relativi ai servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti terzi a ciò abilitati.	Ripristinare (riforma Bassarini lettera f) la possibilità in capo alle Regioni di limitare l'accesso al Fondo di Garanzia ai soli Confindi – strumenti capaci di supportare le piccole imprese, specie se in sofferenza, nel rapporto con le banche	Strumenti per affrontare la carenza di liquidità delle imprese;	Fondo di Garanzia per l'accesso al credito degli Enti di Terzo Settore	valutare però una maggiore dotazione del fondo	art 26 Al fine di accelerare la piena attuazione dell'estensione dell'accesso al Fondo, si propone, pertanto, una procedura accelerata per l'adozione delle necessarie integrazioni alla normativa di attuazione, che del resto avrà carattere eminentemente operativo, adottando un DM non regolamentare
le misure per la liquidità vadano valutate anche alla luce del sostegno alle politiche abitative: maggiore sostegno al pagamento del canone di locazione per nuclei familiari a basso reddito e che hanno subito una perdita temporanea dello stesso, comprese le famiglie che sono in locazione in alloggi sociali e di cooperative di abitanti a proprietà indivisa.	Concessione di finanziamenti ponte di almeno 24 mesi con garanzia diretta di ISMEA e Concessione estensione a titolo gratuito delle garanzie ISMEA		*Rafforzare le detrazioni per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica in titoli di credito cedibili alle banche, superando in tal modo il cosiddetto meccanismo dello sconto in fattura (art. 10 del decreto crescita). D'altra parte, la cessione alle banche sarebbe in grado di generare – già nel primo anno – lavori aggiuntivi per 5 miliardi di euro annui, con un incremento di circa 30mila posti di lavoro nel settore dell'edilizia e degli impianti	Agevolazione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, anche attraverso anticipazioni agli enti locali di liquidità attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti e il ricorso alla compensazione universale dei debiti e crediti;	garantire la piena copertura degli impegni economici in essere con la PA, chiarimenti e iniziative per evitare gli impatti negativi legati all'impossibilità di realizzare attività contrattuali	fondo 394 di cui al DL251/1981 convertito in L.394/1981 - preferibile prevedere incentivi mirati anche specificamente alle imprese agricole.	Nell'attuale situazione eccezionale, le misure dovrebbero essere inquadrate come strumenti di mitigazione del rischio di credito funzionali a consentire all'impresa di superare la temporanea difficoltà e alla banca di evitare il deterioramento della sua posizione creditizia. In questa ottica, l'applicazione di tali misure non dovrebbe determinare una riclassificazione peggiorativa del debitore e, di conseguenza, maggiori rettifiche contabili e accantonamenti in relazione alle esposizioni della banca verso quest'ultimo. Le Autorità europee dovrebbero quindi in tempi brevi sospendere o rimodulare l'applicazione delle regole che ne determinerebbero la classificazione come esposizione deteriorata e, dunque, quote di rettifiche progressivamente crescenti, fino ad azzerare il valore del credito, al semplice decorrere del tempo (cd. "calendar provisioning"). Più in generale le circostanze eccezionali che stiamo vivendo portano con maggiore evidenza la necessità di una valutazione della coerenza del quadro regolamentare complessivo che disciplina l'attività di erogazione del credito con il contesto profondamente mutato rispetto al momento in cui quelle regole furono ideate e definite. Tale valutazione andrebbe condotta in particolare con riferimento alla coerenza fra le attuali politiche monetarie che continuano ad essere fortemente espansive e politiche regolamentari rigidamente restrittive sul settore bancario che dovrebbe convogliare la liquidità alle imprese
credito cooperativo modifiche proposte dal movimento delle banche di credito cooperativo che mirano ad armonizzare il ventaglio degli istituti di ammortizzazione sociale con le peculiarità dell'ordinamento bancario cooperativo.	credito d'imposta per nuovi investimenti di cui alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (art 1, commi 198-206)	Contributi a fondo perduto da disciplinare con successivo Decreto interministeriale del MEF e del MIPAAF.	ripristinare il superammortamento al 150% per l'acquisto dei beni immateriali e materiali, compresi i mezzi di trasporto	Riprogrammazione delle risorse comunitarie 2021	sospendere i pagamenti riguardanti i finanziamenti bancari per gli ETS		
E' altresì indispensabile, per aumentare la funzionalità delle	approvazione del "collegato agricolo" prevedendo al suo interno misure e risorse finanziarie adeguate al periodo di emergenza	Si propone un contributo di 20 euro per notte per singola impresa agrituristica così definito "Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica è concesso un contributo pari euro 20 per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo marzo- agosto 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancante presenze sono comunicate dalla singola impresa sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica". Visto il numero medio di notti mensili pari 1,1 milioni per 20 euro si raggiunge la somma di 22 milioni/mese, per un periodo di 6 mesi il risultato è di 132 milioni di euro. Oltre al servizio alloggio le aziende agrituristiche dispongono di 442 mila coperti per il servizio ristorazione, con un numero di coperti che varia da regione a regione sino a 160 giorno in regione Lombardia; per un sostegno dei 6 mesi pari a 68 milioni di euro	eliminare gli oneri generali di sistema dalla bolletta elettrica delle imprese per ridurre il differenziale di costo a danno degli utenti di minori dimensioni rispetto agli energivori e ai competitor degli altri Paesi	attribuzione alle imprese ubicate nelle zone interessate, che nel periodo dal 21 febbraio 2020 fino al termine delle misure di contenimento, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano, del corrispondente del triennio 2017	istituire un fondo per mitigare gli effetti indesiderati nei confronti degli enti non profit		
	Sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate dei mutui	sospensione dei mutui, dei finanziamenti di ogni genere comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari.	*Sospensione i pagamenti delle utenze, con conseguente rateizzazione degli importi dovuti per un periodo non inferiore a 12 mesi		semplificare le procedure per adire al FIS		
		Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole ubicate nei territori delle Regioni e delle Province di cui all'allegato 2 al DPCM del 1 marzo 2020 è riconosciuto per l'anno 2020 ai titolari delle predette imprese un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore a 10.000 euro, per l'esplicitamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché quelli relativi ai servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati. Il contributo è erogato a fronte della presentazione del documento fiscale relativo al servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento.	*Sospensione il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, accompagnata dalla necessità di prevedere deroghe alla normativa di vigilanza bancaria		rifinanziamento dei progetti già approvati da AICS		
		Si ritiene, peraltro, necessario il finanziamento degli strumenti per la gestione dei rischi in agricoltura, al fine di fronteggiare in primo luogo i danni provocati dalla diffusione della cimice asiatica, la cui area di impatto coincide in larga parte con le aree del Paese più colpite dal COVID-					
		Inoltre va considerata la situazione relativa alle esportazioni agroalimentari, già abbondantemente colpite dagli effetti dei dazi USA e della Brexit in prospettiva. Trovare il sistema delle garanzie e coprire i rischi commerciali prodotti dal COVID-19. Dotazione 100 milioni					
		In particolare il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale è finalizzato non solo al risarcimento di tutta o parte dei danni prodotti dal patogeno, ma anche a formule nuove di gestione dei rischi (catastrofali, conti deposito, fondi mutualistici). Dotazione 200 milioni					
		Si segnala, infine la possibilità di rimpinguare la dotazione per l'acquisto di alimenti agli indigenti, con il duplice obiettivo di coprire una fetta maggiore di popolazione con un intervento sociale e di assicurare il collocamento di una quota maggiore di prodotti, anche deperibili, prodotti dalle aziende agricole e loro cooperative che restano invenduti in quanto destinati a messe e settore horeca soggetti a chiusura. Le procedure per l'acquisto ed il conferimento adottate da AGEA e dal Mipaaf dovrebbero andare in deroga alla normativa vigente per garantire la velocità d'intervento a sostegno della filiera agricola italiana e la distribuzione alle fasce bisognose. Dotazione 300 milioni Divieto vendite sottocosto					

CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva
CONFINDUSTRIA	CONFSAL	CONFETRA	ALLEANZA COOPERATIVE	COLDIRETTI
commissario straordinario su modello Ponte Morandi di Genova, linee ferroviarie di RFI, "nodi decisionali e procedurali"	<p>28 marzo - a) SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ORARIO STRAORDINARIO Per i dipendenti dell'INPS, delle Amministrazioni Pubbliche statali, delle Amministrazioni Pubbliche degli Enti Locali – impegnati a garantire il corretto espletamento delle procedure e il rispetto delle tempistiche, riguardo alle misure ivi previste: è autorizzato, con il consenso del dipendente, per l'intero periodo di durata dello stato di emergenza, il superamento dei limiti riguardo al "lavoro straordinario" previsto dai CCNL di categoria e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66 del 2003. Le ore di lavoro straordinario prestate durante l'intero periodo dell'emergenza Covid-19 sono equiparate alle ore di straordinario notturno o festivo e, quindi, godono della stessa maggiorazione oraria.</p> <p>b) ASSUNZIONE TEMPORANEA DI COLLABORATORI La "Direzione centrale Presidente e Organi collegiali" dell'INPS è autorizzata – sulla base di una chiamata pubblica in collaborazione con ANPAL – ad assumere personale con comprovata esperienza e competenza ai fini della specifica mansione richiesta, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni atte a garantire il rispetto delle tempistiche riportate e, comunque, non oltre il periodo dello stato di emergenza. Al personale assunto a tale scopo è riconosciuta un'indennità mensile pari a €1.300,00, corrispondente a 40 ore settimanali suddivise fino a 6 giorni lavorativi, da parametrare in base ai giorni ed alle ore di lavoro effettivamente prestate. Le ore di effettivo lavoro –</p>	<p>Digitalizzazione dei documenti e dei processi che impattano sul Settore della logistica In deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza, tutte le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito ed ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merce, verranno inviati nel solo formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione.</p>	<p>proponiamo anzitutto un'integrazione alla disposizione contenuta all'art. 106 e dedicata alle <u>assemblee delle società</u>. Il differimento previsto del termine per la celebrazione dell'assemblea è insufficiente per le società cooperative che applicano l'articolo 2540 c.c., cioè quelle società che obbligatoriamente svolgono assemblee separate in preparazione dell'assemblea generale. Il processo assembleare di tali cooperative è particolarmente complesso, in misura tale che – alla luce delle recenti disposizioni di contenimento del contagio – i 180 giorni non saranno assolutamente sufficienti per celebrare l'assemblea generale. Peraltro, tra l'ultima delle assemblee separate e l'assemblea generale esiste un termine statutario che deve necessariamente intercorrere. Inoltre l'art. 2539 pone serie limitazioni alla quantità di deleghe che possono essere rilasciate solo a soci e per non più di 10 persone.</p> <p>Ragion per cui proponiamo una proroga, beninteso per le sole società che applicano l'art. 2540, c.c.</p>	<p>E' necessario realizzare una campagna di sensibilizzazione sia in Italia che all'estero rispetto alla non trasmissibilità del COVID-19 tramite gli alimenti nonché sulla comprovata sicurezza sul piano igienico-sanitario che contraddistingue il <i>made in Italy</i> agroalimentare in forza della storica affidabilità del relativo sistema di controlli previsto dalla disciplina vigente. A tal fine, potrebbe essere utile attingere alle risorse che l'articolo 27 del decreto-legge n. 9 del 2020 destina alle attività della SIMEST.</p>
trasferimento diretto di risorse per investimenti agli enti locali	<p>– eccedenti il limite delle 40 ore settimanali – godono della medesima maggiorazione oraria prevista per il lavoro straordinario, di cui al punto precedente.</p>	<p>Modifiche analisi di rischio doganale In costanza di emergenza Covid-19, fatte salve specifiche esigenze investigative per antidroga, antiterrorismo, traffico d'armi e per allerta sanitari, a tutte le merci viene riconosciuta una temporanea riduzione delle percentuali di controllo fisico in importazione e in esportazione atte a garantire la massima fluidità operativa nella fase di sdoganamento.</p>		<p>E' necessario che in Conferenza Stato-Regioni si raggiunga un Accordo ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997 al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze in materia di Programmi di Sviluppo Rurale per semplificare e accelerare, anche attraverso il ricorso a strumenti straordinari di snellimento burocratico per l'anno 2020, le procedure di erogazione delle relative provvidenze a favore delle imprese agricole.</p>
piano triennale di investimenti		Comunicazione ufficiale da parte del Ministero della Salute sull'esclusione del contagio coronavirus tramite le merci che sia da orientamento per tutti gli operatori della catena logistica merci		A favore delle imprese agricole del settore zootecnico devono essere differiti i termini obbligatori di registrazione in anagrafe zootecnica degli spostamenti degli animali da/per dette aree, stante l'incertezza della possibilità effettiva di spostamento nell'attuale situazione.
semplificazioni strutturali dei processi decisionali e tecnico-amministrativi che agiscono su tutta la platea degli investimenti pubblici e anche di quelli privati		Aggiornamenti ufficiali da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero Affari Esteri su piena capacità operativa di porti e aeroporti		Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese di trasformazione della barbabietola, gli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T – 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro. Dotazione 23 milioni
l'introduzione di un termine perentorio complessivo per la chiusura delle procedure di valutazione di impatto ambientale;		Norma per istituzione di una "piattaforma logistica per la zona rossa" che consenta uno scambio in/out di merci in maniera sicura per quell'area		
il coordinamento delle varie procedure convergenti su quelle di valutazione ambientale, stabilendo sia la validità dei pareri e delle intese acquisiti, in relazione alle procedure principali e a quelle conseguenti e connesse, utilizzando anche lo strumento della "struttura di missione" per coordinare a monte tutti i profili di tutela riguardanti i vari aspetti connessi alla realizzazione dell'opera;		Direttiva del Governo sui comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro prevedendo adempimenti diversi a seconda dei luoghi a maggior rischio (piccoli ambienti chiusi) da quelli a minor rischio (es. magazzini aperti)		
la previsione, prima della conclusione della fase istruttoria, di un momento formale di audizione del proponente nel corso della stessa e la possibilità di richiedere all'Autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto;		Apertura di una sezione web sul sito del Ministero del Lavoro per coordinare le varie ATS sulle risposte univoche da fornire a lavoratori e OOSS		
l'istituzione, prima dell'adozione del provvedimento, di un momento di confronto sulle prescrizioni tra il proponente e le amministrazioni interessate, per garantirne la coerenza e la fattibilità, per prevenire i contenziosi e assicurare la speditezza delle procedure e dei lavori		Attivazione da parte dell'INPS di un servizio ispettivo che operi su segnalazione delle imprese per arginare piaga dell'assenteismo		
la ridefinizione delle procedure e la velocizzazione delle tempistiche per svolgere le necessarie attività di studio e progettazione sui terreni interessati, con termini certi per il rilascio dell'autorizzazione ad accedere ai terreni per i quali sono richiesti studi e indagini;		Norma per esclusione dalla normativa sulla sicurezza ex D.Lgvo n.81/2008 delle norme igieniche per rischio coronavirus e conseguente esclusione dell'obbligo di aggiornamento del DUVRI		
il potenziamento della Commissione VIA/VAS con componenti di provata competenza sulla realizzazione delle infrastrutture e in numero tale da assicurare lo svolgimento dei lavori istruttori in tempi rapidi.		Emanazione dei decreti delegati del Regolamento n.625/2017 (art.12 L.n.117/2019)		
procedure omogenee da applicare su tutto il territorio nazionale per garantire la continuità produttiva, logistica e distributiva		Emanazione del DPCM su Sportello Unico Doganale e dei Controlli – SUDOCO oggi fermo al Dagl		
facilitare la prova della cd. causa di forza maggiore ed evitare l'applicazione di penali per i ritardi nell'adempimento		10. Introduzione del pagamento a scalare dei diritti sanitari da parte del Ministero della Salute		
rinviare l'assemblea per approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni		11. Aumento dell'organico degli uffici sanitari per controllo merci import-export nella fase emergenziale anche tramite collaborazione con altre PA in primis l'Agenzia delle Dogane e Monopoli		

CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva
CONFINDUSTRIA	CONFSAL	CONFETRA	ALLEANZA COOPERATIVE	COLDIRETTI
possibilità di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di esercitare il diritto di voto secondo le modalità "alternative" contemplate per i diversi tipi societari		12. Impegno prioritario del Ministero della Salute per risoluzione delle problematiche tecniche del sistema informatico NT TRACES		
prorogare al 30 settembre la presentazione della comunicazione annuale MUD, per l'anno 2019, sulle emissioni (E-PRTR) e gli altri oneri informativi connessi.		13. Ammissione dei laboratori privati accreditati ai servizi di controllo a campione sui prodotti alimentari (tramite i decreti delegati di cui al Regolamento n.625/2017)		
		14. Norma per riconoscere alle imprese carrieristiche delle deroghe e prerogative dei servizi pubblici essenziali (es. circolazione in deroga nelle ztl)		

CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva
CNA	CONFARTIGIANATO	CGIL	CGIA	CONAGRICOLTURA	
raccordare e coordinare – nel confronto tra Governo e Autorità locali – ogni provvedimento, al fine di garantire l'uniforme interpretazione su tutto il territorio nazionale, così da assicurare certezza nei confronti di imprese e cittadini	Rilancio degli investimenti Pubblici garantendo l'avvio rapido e generalizzato dei cantieri già programmati ed accelerando il lavoro volto alla modifica del Codice dei Contratti Pubblici;	25 marzo I calcoli del MEF contano su un cosiddetto "effetto leva", dovrebbe poter attivare circa 340 miliardi di euro nell'economia italiana. Dal punto di vista macroeconomico, tale leva potrebbe essere realizzata sulla base delle seguenti correlazioni: Un aumento del finanziamento al SSN, gli investimenti, le assicurazioni e le misure di sostegno all'occupazione pubblica, agiscono direttamente sulla domanda e sulla crescita del PIL come spesa pubblica autonoma e si calcola un elevato "moltiplicatore" dei redditi. Il blocco licenziamenti, il finanziamento e l'estensione degli ammortizzatori sociali hanno un effetto di contenimento della caduta dei redditi e dell'occupazione, pur aumentando la propensione al risparmio. In generale, potrebbe essere utile – oltre alla previsione di Eurobond quindi di strumenti finanziari europei – mobilitare risparmio privato nazionale (es. social o green bond). I contributi e gli incentivi alle imprese e ai settori più "esposti", oltre che il sostegno finanziario diretto, comportano un effetto economico più "difensivo", che contiene la flessione della produzione e del valore aggiunto, anche per impedire disoccupazione e sottoccupazione. Invece, i contributi e gli incentivi alle imprese e alla generalità dei settori produttivi in modo più "selettivo" (es. Art. 64), con la finalità di rafforzare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, genera una qualificazione della produzione e dell'organizzazione del lavoro, che indirettamente aumenta la produttività e sostiene la crescita. Investimenti pubblici diretti potrebbero incrementare notevolmente il moltiplicatore di queste misure, riconducibili alla politica industriale. Il sostegno finanziario indiretto alla liquidità a famiglie e imprese, soprattutto per le PMI, attraverso soprattutto il sistema bancario e assicurativo, tende a mantenere i livelli produttivi e occupazionali delle attività produttive, nonché i consumi individuali. In prospettiva, il supporto finanziario può portare a una moltiplicazione importante degli investimenti privati, oltre quelli già programmati. La sospensione dei mutui di imprese e famiglie può rappresentare un aumento della domanda autonoma, con l'effetto di ridurre le aspettative negative di insolvenza. Un ruolo fondamentale per aumentare la leva finanziaria e riportarla all'economia reale devono assumerla la BCE e la Banca d'Italia, garantendo strumenti che indirizzino il maggior flusso monetario direttamente ai soggetti economici, oltre che agli intermediari finanziari.	25 marzo art. da 1 a 6 in generale si osserva la necessità che l'insieme di deroghe sia limitata al periodo dell'emergenza e che comunque, in particolare nel caso di nuove opere edilizie necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza, non vi siano violazioni alle norme a tutela del lavoro e sia perseguita le procedure di contrasto alla costruzione. (art. 7 - 8) Per la realizzazione di tali misure si utilizzano risorse già nella disponibilità di fondi in capo al Ministero della Difesa. Relativamente all'arruolamento del personale prima indicato sarebbe stato opportuno fare riferimento alle graduatorie di concorsi recentemente espletati, modalità che avrebbe garantito la stessa coerenza per l'entrata in servizio. (art. da 10 a 13) Il rafforzamento del personale medico e infermieristico dell'INAIL si realizza solo attraverso il ricorso al lavoro autonomo, anche attraverso le collaborazioni coordinate e continuative, di durata non superiore a sei mesi e comunque non prorogabili oltre il 31 dicembre 2020. Occorrerà attivare una interlocuzione con i competenti Organi dell'Istituto per le necessarie azioni di pianificazione per l'effettivo utilizzo di detto personale sanitario considerata la situazione presente nelle sedi territoriali. Appare critico il contenuto dell'articolo 12 rispetto al mantenimento in servizio del personale sanitario in deroga al limite per l'andata in quiescenza, sarebbe stato più opportuno prevedere il criterio della volontarietà. art. da 14 a 16 Relativamente a detta filiera sarebbe stato opportuno definire quali attività ricoprono carattere di essenzialità per evitare d'introdurre una deroga sulla sorveglianza sanitaria a un intero settore. In termini generali segnaliamo sia la sottoscrizione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 che stabilisce per tutti i lavoratori e le lavoratrici misure stringenti sul versante della salute nei luoghi di lavoro e il Protocollo per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi socio sanitari e socio assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria sanitaria da Covid-19 per gli operatori sanitari	CIMO-FESMED la sanità italiana non può andare avanti in queste condizioni, che l'autonomia differenziata, di fatto già in atto, non è in grado di fronteggiare possibili emergenze sanitarie; che la stessa crea insicurezza tra gli operatori sanitari e disparità di accesso alle cure. E' dunque urgente rivedere il nostro servizio sanitario nazionale nell'ottica dell'accessibilità, uniformità e sicurezza delle cure	art.33 stabilisce che costituisce pratica sleale vietata, punita con una sanzione pecuniaria che varia da 15.000 a 60.000 euro ai sensi della direttiva (UE) 2019/633, la subordinazione e acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 - recepimento rapido della direttiva in questione, al fine di garantire un'efficace applicazione della norma ai traffici intraeuropei. In ogni caso occorre prevedere una procedura per segnalare eventuali pratiche sleali poste in essere anche da parte degli operatori esteri.
*brantire, compatibilmente con le esigenze collettive di sicurezza, la circolazione delle merci e quindi degli automezzi per assicurare continuità nei rifornimenti e negli approvvigionamenti ad imprese e cittadini, nonché un presidio adeguato volto a contrastare ingiustificati blocchi alle frontiere, in entrata e in uscita. Allo stesso, preme di rimovere ogni possibile contrasto intercorrente tra le disposizioni nazionali e le ordinanze territoriali	Avvio di un piano di investimenti in opere pubbliche ad impatto territoriale, privilegiando il ricorso ad imprese a cosiddetto Km. 0, con procedure di accesso semplificate per appalti di importo inferiore ai 200.000 Euro;				
prorogare dei termini – fino alla durata dell'emergenza – in ordine alle ulteriori scadenze che incombono in capo alle imprese (es. presentazione del bilancio, adempimenti in materia ambientale, privacy, salute e sicurezza, qualificazione dei conducenti dell'autotrasporto, mancato rinnovo delle attestazioni in ragione della mancata operatività degli uffici pubblici)	Introbustimento delle azioni di valorizzazione dell'immagine del Paese verso l'estero e rilancio del Made in Italy;	art. 120 Vengono finalizzate le risorse, con una concentrazione (oltre l'80%) sul sostegno agli studenti con maggiori difficoltà economiche (meno abbienti) per la messa a disposizione di strumentazione digitale. Non vengono definiti parametri e non viene citato l'ISEE. Decisamente meno risorse vanno per l'acquisto di piattaforme digitali da parte delle scuole. Nella relazione tecnica viene specificato che molte piattaforme sono state messe a disposizione a titolo gratuito. Viene mantenuto il parametro di 10.000 euro come contributo a scuola, con riferimento sia alla dotazione di piattaforme informatiche sia al supporto agli studenti meno abbienti sempre come spese da contabilizzare in conto capitale. Per l'acquisto di piattaforme e dispositivi individuali è stato inserito un comma che specifica che occorre ricorrere agli strumenti previsti dalla L. 296/2006 ma si può derogare. Positiva la finalizzazione delle risorse per la formazione altrimenti si rischia di non spenderle per questa finalità. Si può ricorrere anche al Fondo previsto dalla 107. Positivo che le scuole possono sottoscrivere contratti con assistenti tecnici. La FAD dei CPIA ha più problemi di altre istituzioni scolastiche: le difficoltà nella individuazione di sedi adeguate, l'isolamento istituzionale che talvolta vivono queste istituzioni, la recente stabilità della Dirigenza Scolastica ottenuta con l'ultimo concorso e la relativa saturazione dei posti sono i problemi che rendono la didattica a distanza complessa, seppur in presenza di specifiche sperimentazioni. In questa fase si sofferisce utilizzando il registro elettronico che però non permette la certificazione delle ore on line degli studenti o perlomeno deve essere regolamentata. A Giugno sono previsti gli esami per i quali occorre aver frequentato almeno 2/3 di 80h lezione +10h accoglienza per essere ammessi alla certificazione linguistica livello A2 (L2). Senza la frequenza sono solo 4 gli Enti Certificatori (Cis Unistras/Roma 3/Celi Perugia/Società Dante Alighieri) che possono procedere a tale riconoscimento. Occorre quindi un chiarimento con il Ministero dell'Istruzione. Occorre che il Ministero dell'Interno (Prefetture) definisca deroghe alle scadenze legate a queste procedure.	SUMAI che rappresenta i medici ambulatoriali e specialistici, suggerisce una serie di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza creata dal coronavirus: allestire rapidamente posti letto per terapia sub-intensiva, efficaci nei casi meno gravi, evitando di riempire le terapie intensive vere e proprie, che peraltro per questo tipo di polmoniti richiedono attrezzature più complesse del normale; evitare il richiamo in servizio dei medici anziani, come paventato, perché a maggiore rischio di ammalarsi; proteggere la salute dei medici, non solo negli ospedali, ma anche negli ambulatori e dei medici di famiglia.		
procedere al disboscamento della giungla burocratica, autentico ostacolo allo svolgimento dell'attività di impresa, partendo dalla cancellazione dell'art. 4 del decreto fiscale sulla responsabilità solidale dei committenti in fatto di ritenute fiscali dei dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici	Accelerazione delle politiche Green Deal e sostegno alla digitalizzazione, soprattutto nell'accompagnamento delle imprese di minore dimensione alle piattaforme di commercio elettronico, oltre ad azioni mirate al reshoring delle attività delocalizzate;	L'articolo 121 a misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari: Integralmente condivisibile, anche perché i supplenti sono nella maggior parte dei casi docenti giovani con maggiori competenze tecnologiche che possono supportare la didattica a distanza.	eliminare i troppi ostacoli burocratici e la dispersione di risorse derivante dalle gestioni regionali, con un provvedimento di centralizzazione di alcune azioni, come gli acquisti per gli allestimenti di strutture di cura d'emergenza, la regolamentazione di orari e compensi dei medici, le linee guida per gli accessi alle strutture sanitarie etc."		
consentire a tutti i contratti pubblici per i servizi e fornitura sottosoglia e per i lavori fino a 200mila l'affidamento diretto sulla base di almeno tre preventivi. Eliminazione della prima classe SOA	Creazione di ZFU per i territori interessati dall'emergenza sanitaria.	L'art. 123 stabilisce misure alternative alla detenzione in carcere, in deroga alla legge 199/2010: Si prevede la deroga alla 199/2010 ma la norma già prevedeva la possibilità di detenzione domiciliare per condannati con buona condotta superiore ai 180 giorni. Si ampliano però le fattispecie di esclusione dal beneficio, introducendo, al comma 1/d l'esclusione di coloro che siano stati sanzionati per aver partecipato a qualsiasi titolo a disordini e sommosse (quindi anche la battitura delle sbarre) e alla lettera e tutti coloro per i quali sia stato redatto qualsiasi rapporto disciplinare. Questo significa che tutti coloro che a vario titolo hanno protestato in questi giorni, anche solo, ripeto, per aver percorso le sbarre della cella, o riceve un qualsiasi rapporto disciplinare, vengono automaticamente esclusi. Inoltre, il comma 1/f esclude dai benefici i detenuti senza un domicilio effettivo, e sono molti, quando per questi potrebbero comunque essere trovate strutture di accoglienza. In più, la previsione delle esigenze di tutela delle persone offese, senza una attenta valutazione dei casi, può essere un ulteriore motivo di esclusione, anche laddove fossero in atto percorsi di giustizia riparativa. Infine, il comma 3 prevede l'utilizzo di mezzi di controllo elettronici per detenuti minorenni e condannati a pene non superiori a sei mesi. Abbiamo già, anche in situazioni non emergenziali, sottolineato la carenza e la difficoltà di approvvigionamento di tali strumenti. In una situazione come questa, rischia di essere inapplicabile, o applicata in maniera assolutamente limitata, rispetto alle esigenze. L'unica previsione che può facilitare e velocizzare le procedure è che possa essere omessa la relazione di cui al comma 1 lettera 4 L.199, sulla condotta e sulle caratteristiche del domicilio del condannato. Nel complesso, si mantiene il giudizio di misure insufficienti rispetto alle esigenze deflative legate all'emergenza Coronavirus. Nulla si continua a dire di come verranno garantite le misure precauzionali e preventive per tutte le persone che restano in carcere, con celle piccole e strutture igieniche inadeguate, come si garantisce l'isolamento nel caso si verificano persone positive, come si interviene per garantire in sicurezza il mantenimento dei contatti con i familiari.			

CONTINUITA' Produttiva CNA	CONTINUITA' Produttiva CONFARTIGIANATO	CONTINUITA' Produttiva	CONTINUITA' Produttiva CGIL	CONTINUITA' Produttiva CIDA	CONTINUITA' Produttiva CONFAGRICOLTURA
			<p>Art. 124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</p> <p>Giudizio positivo sull'aver inserito licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, in deroga al complessivo limite massimo di cui all'art.52 L.354/75, quindi, superiori a 45 giorni.</p> <p>Manca la previsione di poter dormire fuori, laddove possibile, per i detenuti in semilibertà, per il periodo fino al 30 giugno, in maniera da evitare i rientri dall'esterno di molte persone.</p>		
			<p>L'articolo 125, al comma 1, proroga positivamente di 6 mesi i termini dei contributi ai Comuni per progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, previsti dal Decreto Crescita, permettendo ai Comuni stessi di non decadere dall'assegnazione delle risorse per opere utili quali interventi di illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche.</p>		

INDENNIZZI	INDENNIZZI	INDENNIZZI	INDENNIZZI	INDENNIZZI
CONFINDUSTRIA	FORUM TERZO SETTORE	CIA	COLDIRETTI	ABI
estendere la possibilità di ottenere il rimborso dei titoli di viaggio	sostenere l'attività domiciliare degli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione e/o per l'assistenza igienico personale	Per i viaggi di istruzione nelle fattorie didattiche annullati, riprogrammazione per il prossimo anno, con i costi a carico dello Stato e non delle scuole E Sostegno per la partecipazione delle scuole a visite guidate nelle fattorie didattiche.	Contributo, in forma di voucher, di importo non inferiore a 5 mila euro, per l'espletamento da parte delle imprese agricole degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, degli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché di quelli relativi ai servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti terzi a ciò abilitati.	introduzione della possibilità di ricorrere agli strumenti di cui all'art. 13 (asegni ordinari dei Fondi di solidarietà) per sopperire a tutte le esigenze sull'intero territorio nazionale correlate alle conseguenze derivanti dai provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza COVID-19, anche confermando in tali ulteriori ipotesi le ordinarie fonti di finanziamento delle misure in esame.
voucher	prevedere la piena copertura degli impegni economici contrattuali degli enti locali	Incentivo, per i turisti italiani, sotto forma di diritto alla detrazione fiscale del 19% di parte delle spese sostenute presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.	voucher per poter acquisire assistenti personali per persone anziane	estensione del campo di applicazione dell'art. 17, da riferirsi a tutte le imprese e i lavoratori delle aree interessate, indipendentemente dal settore di appartenenza e dalle dimensioni
	garantire le risorse per le attività nelle strutture residenziali e per le prestazioni domiciliari,	Incentivi per rilanciare il turismo attraverso l'adozione di specifici coupon/buoni che i turisti (italiani e stranieri) possono utilizzare a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale	Semplificazione del voucher "agricolo" che possa consentire lo svolgimento dei lavori nelle campagne messo a rischio dalla fuga dei braccianti stranieri anche per effetto delle misure cautelative adottate da alcuni Paesi europei, dalla Romania alla Polonia fino alla Bulgaria nei confronti dei loro lavoratori impegnati in Italia a seguito dell'emergenza coronavirus. Sono molti i "distretti agricoli" in particolare del nord dove i lavoratori immigrati sono una componente fondamentale per le operazioni agricole	
	garantire la continuità di reddito ai lavoratori e ai datori di lavoro ETS grazie a misure risarcitorie per danni accertati;		Campagna straordinaria di comunicazione e di sostegno dell'export agro-alimentare con una dotazione di 100 milioni di euro	

CONFCOMMERCIO		
report	30-giu-20	65%
perdita	5.000	70%
minori consumi	1.500	27%
%pil	0,3%	60%
minore prodotto	8.000	99%
minori invest	3.000	
posti di lavoro	120.000	Confindu
chiusure	30.000	per ascol
di cui pmi	8,8-13,4%	preoccup
totale imprese	6,8-10,4%	stata mol
SETTORE TURISMO (minori consumi)		(l'analisi
servizi ricettivi	2004	a 3.171 d
bar ristoranti	1319	influito si
agenzie e tour operator	342	può cons
trasporti	586	di impres
shopping	748	l'emerge
posti di lavoro	100.000	
chiusure	21.000	